Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 100

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 10 aprile 1979** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 100 DEL 10 APRILE 1979:

Supplemento n. 1

LEGGE 3 aprile 1979, n. **112.**
Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio 1977.

Supplemento n. 2

MINISTERO DELLA SANITA'

Elenco ufficiale delle specialità medicinali nazionali ed estere, registrate durante il semestre 1° gennaio-30 giugno 1978, da pubblicare ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e dell'art. 43 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478.

(3040)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 100 DEL 10 APRILE 1979:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 19: **S.A.TRI.S. - Società per azioni tributaria siciliana, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate l'8 gennaio 1979. — **Cascami 1872 - Filatura italiana della seta, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 21 febbraio 1979. — **Montefibre, società per azioni, in Milano:** Elenco dei titoli sorteggiati e non ancora presentati per il rimborso. — **Boero Bartolomeo, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 28 febbraio 1979. — **Banco di Napoli, sezione di credito industriale, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 26 marzo 1979. — **F.lli Gancia & C. - Società azionaria vermouths aperitivi spumanti, società per azioni, in Canelli:** Obbligazioni sorteggiate il 21 marzo 1979. — **Montedison, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 26 marzo 1979. — **Banca europea per gli investimenti, in Lussemburgo:** Obbligazioni sorteggiate il 2 aprile 1979. — **Città di Torino:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 1979, n. **108.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Giovanni Maria Vianney, in Ragusa.

N. 108. Decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Ragusa 8 settembre 1973, integrato con tre dichiarazioni datate le prime due 1° aprile 1977 e la terza 3 gennaio 1978, limitatamente alla parte concernente l'erezione della parrocchia di S. Giovanni Maria Vianney, in Ragusa.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *aprile* 1979
Registro n. 7 *Interno, foglio n.* 198

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 1979, n. **109.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Anna, in Roma.

N. 109. Decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del vicario generale di S.S. il Sommo Pontefice 15 giugno 1976, integrato con altro decreto di pari data e con due dichiarazioni datate 16 aprile e 9 novembre 1977, relativo all'erezione della parrocchia di S. Anna, in località Casal Morena del comune di Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *aprile* 1979
Registro n. 7 *Interno, foglio n.* 197

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 1979, n. **110.**

Riconoscimento della personalità giuridica della casa religiosa denominata « Istituto Virginia Agnelli », in Torino, appartenente all'istituto delle figlie di Maria Ausiliatrice.

N. 110. Decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa religiosa denominata « Istituto Virginia Agnelli », in Torino, appartenente all'istituto delle figlie di Maria Ausiliatrice.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *aprile* 1979
Registro n. 7 *Interno, foglio n.* 195

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 1979, n. **111.**

Riconoscimento della personalità giuridica della casa religiosa denominata « S. Benedetto » dell'istituto delle figlie di Maria Ausiliatrice, in Acireale.

N. 111. Decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa religiosa denominata « S. Benedetto » dell'istituto delle figlie di Maria Ausiliatrice, in Acireale (Catania).

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *aprile* 1979
Registro n. 7 *Interno, foglio n.* 196

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1978.

Approvazione del quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Cremona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1918, registro n. 7 Lavori pubblici, foglio n. 2737, con il quale fu approvato l'elenco delle acque pubbliche della provincia di Cremona;

Visti i decreti reali 22 febbraio 1940, n. 8380, registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1940, registro n. 6 Lavori pubblici, foglio n. 261, 29 dicembre 1941, n. 6448, registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1942, registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 253 e il decreto presidenziale 1° febbraio 1957, n. 733, registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1957, registro n. 15 Lavori pubblici, foglio n. 262, con i quali furono approvati, rispettivamente, il primo, il secondo e terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche del territorio della provincia di Cremona;

Visto lo schema del quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche del territorio della provincia di Cremona;

Visti gli atti dell'istruttoria, esperita su detto schema di elenco, disposta con decreto del Ministero dei lavori pubblici, in data 1° aprile 1974, n. 1162, durante la quale non furono presentate opposizioni;

Sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso con voto 21 aprile 1977, n. 220;

Sentita la regione Lombardia che ha espresso parere favorevole come da delibera del consiglio regionale in data 12 dicembre 1974, n. 2614 e da nota 8 marzo 1977, n. 3955 della giunta regionale;

Visti gli articoli 1 del tèsto unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775 e n. 2 del regolamento approvato con decreto reale 14 agosto 1920, n. 1285;

Su proposta del Ministro dei lavori pubblici;

Decreta:

E' approvato il quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Cremona, giusta l'unito esemplare vistato dal Ministro proponente.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1978

PERTINI

STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1979
Registro n. 2 *Lavori pubblici, foglio n.* 371

QUARTO ELENCO SUPPLETIVO DELLE ACQUE PUBBLICHE DELLA PROVINCIA DI CREMONA

Numero d'ordine	DITTE PROPRIETARIE	Numero pozzi e loro ubicazioni	Comune interessato	Limiti entro i quali si ritiene pubblica l'acqua
1	Consorzio acqua potabile . . .	n. 1 - via Marconi	Agnadello	La quantità che viene portata in superficie
2	C.A.P.	n. 1 - strada per Grontorto	Annicco	Id.
3	Id.	n. 1 - local. Bocchello dei Cappi	Bagnolo Cremasco	Id.
4	S.p.a. Industrie meccaniche . .	n. 1 - strada statale n. 415 - Paullese	Id.	Id.
5	C.A.P.	n. 1 - via Marconi	Bonemerse	Id.
6	Id.	n. 1 - via Roma	Bordolano	Id.
7	Comune di Calvatone	n. 1 - strada per Santa Maria	Calvatone	Id.
8	C.A.P.	n. 1 - via Capralba	Capralba	Id.
9	Id.	n. 1 - via Risorgimento	Casalbuttano	Id.
10	Soc. coop. r.l. - Latteria di Casalbuttano	n. 1 - via Ponchielli, 9	Id.	Id.
11	S.p.a. « E. Galbani »	n. 5 - via Roma	Casale Cremasco Vidolasco	Id.
12	Id.	n. 1 - interno az. zootecnica	Id.	Id.
13	Comune di Casalmaggiore . . .	n. 1 - via Guerrazzi	Casalmaggiore	Id.
14	Soc. coop. r.l. Cre. Man. Caseificio Quattrocase	n. 1 - frazione Quattrocase	Id.	Id.
15	Soc. latteria di Vicomoscano . .	n. 1 - via Manzoni - Vicomoscano	Id.	Id.
16	C.A.P.	n. 1 - strada provinciale n. 488	Casalmorano	Id.
17	Id.	n. 1 - strada provinciale n. 9	Casteldidone	Id.
18	Az. municipalizzata	n. 1 - via Bodesine	Castelleone	Id.
19	Id.	n. 1 - via Bressanini	Id.	Id.
20	Id.	n. 1 - piazza Trieste	Id.	Id.
21	Id.	n. 1 - Parco	Id.	Id.
22	Id.	n. 1 - piazza Strafuasini	Id.	Id.
23	C.A.P.	n. 1 - via Ubaldo Ferrari	Castelverde	Id.
24	Id.	n. 1 - strada provinciale n. 87	Cingia de' Botti	Id.
25	Latteria sociale di Ca' de' Corti	n. 1 - frazione Ca' de' Corti	Id.	Id.
26	C.A.P.	n. 1 - piazza Municipio	Corte de' Cortesi	Id.
27	Id.	n. 1 - strada comunale per Grumone	Corte de' Frati	Id.
28	Soc. coop. Pacof	n. 1 - via Sillo	Id.	Id.
29	Comune di Crema	n. 1 - Crema Nuova	Crema	Id.
30	Id.	n. 1 - via Giardini	Id.	Id.
31	Istituti ospitalieri	n. 2 - interno ospedale	Id.	Id.
32	S.p.a. Olivetti	n. 2 - via Bramante	Id.	Id.
33	Acciaieria-ferriera Stramezzi . .	n. 1 - via S. Maria	Id.	Id.
34	Van-Den Bergh-Unil-It. S.p.a. . .	n. 3 - via S. Maria, 12 n. 1 - via Gaeta, 1	Id. Id.	Id. Id.
35	A.E.M.	n. 1 - via Realdo Colombo	Cremona	Id.
36	Id.	n. 1 - via Aporti, 14	Id.	Id.
37	Id.	n. 1 - via Giuseppina	Id.	Id.
38	Id.	n. 1 - via Manini	Id.	Id.
39	Id.	n. 3 - via XI Febbraio	Id.	Id.
40	Id.	n. 1 - via Rosario	Id.	Id.
41	Id.	n. 1 - via Persico	Id.	Id.
42	Id.	n. 1 - via Milano	Id.	Id.
43	Id.	n. 1 - via Arenili	Id.	Id.

Numero d'ordine	DITTE PROPRIETARIE	Numero pozzi e loro ubicazioni	Comune interessato	Limiti entro i quali si ritiene pubblica l'acqua
44	A.E.M.	n. 1 - via Corte	Cremona	La quantità che viene portata in superficie
45	S.C.A.C. - S.p.a. (Soc. cementi armati centrifugati)	n. 1 - via Sesto	Id.	Id.
46	Istituti ospitalieri	n. 3 - via Giuseppina	Id.	Id.
47	Camera di commercio	n. 1 - piazza Cavour, 5	Id.	Id.
48	Banca nazionale del lavoro . . .	n. 1 - corso Campi, 10	Id.	Id.
49	I.N.P.S., via del Vasto, 5	n. 1	Id.	Id.
50	S.p.a. Feltrinelli Masonite . . .	n. 2 - via Castelleone, 108	Id.	Id.
51	Centrale latte	n. 1 - via Rosario	Id.	Id.
52	Amoco Italia S.p.a.	n. 7 - via Eridano, 2	Id.	Id.
53	Kim-Pasta Combattenti S.p.a. . .	n. 1 - via Ghisleri, 36	Id.	Id.
54	Industria cremonese Arti Grafiche - Cartotecnica	n. 1 - via Flaminia, 5/7	Id.	Id.
55	S.p.a. Snam	n. 1 - via Postumia	Id.	Id.
56	Comune	n. 1 - macello pubblico	Id.	Id.
57	Oleificio Zucchi S.p.a.	n. 1 - via Persico	Id.	Id.
58	Fratelli Miglioli	n. 1 - via Filzi, 45	Id.	Id.
59	S.p.a. UTI-LT	n. 1 - via Legione Ceccopieri, 2	Id.	Id.
60	S.p.a. Salumificio Negroni . . .	n. 1 - via Aglio, 4	Id.	Id.
61	S.p.a. Negroni	n. 1 - frazione Cavatigozzi, via Stazione	Id.	Id.
62	C.A.P.	n. 1 - via Roma	Crotta d'Adda	Id.
63	Id.	n. 1 - via Postino	Dovera	Id.
64	Comune	n. 1 - via Roma	Formigara	Id.
65	Soc. Edil Kamin	n. 1 - strada provinciale n. 28	Gabbioneta Binanuova	Id.
66	C.A.P.	n. 1 - strada S. Marino Ca' de Mari	Gadesco Pieve Delmona	Id.
67	Coop. produttori latte alimentare	n. 2 - via Persico	Id.	Id.
68	Soc. S. Felice	n. 2 - strada statale n. 10	Id.	Id.
69	C.A.P.	n. 1 - via Roma, 30	Gerre de' Caprioli	Id.
70	Id.	n. 1 - strada provinciale n. 13	Gombito	Id.
71	Id.	n. 1 - strada provinciale n. 67	Grontardo	Id.
72	Id.	n. 1 - interno Municipio	Gussola e Martignana Po	Id.
73	Soc. coop. « Iris Latte »	n. 1 - via XX Settembre	Gussola	Id.
74	Soc. coop. S.r.l. Caseificio sociale	n. 1 - via Ronchi	Isola Dovarese	Id.
75	C.A.P.	n. 1 - via Senise	Izano	Id.
76	Id.	n. 1 - via V. Bianchi	Montodine	Id.
77	Id.	n. 2 - cortile scuola	Offanengo	Id.
78	Id.	n. 1 - via Dante	Olmeneta	Id.
79	Id.	n. 1 - via S. Rocco	Ostiano	Id.
80	Id.	n. 1 - strada provinciale n. 57	Paderno Ponchielli	Id.
81	Comune	n. 1 - cortile castello	Pandino	Id.
82	Latteria coop.	n. 1 - via Milano	Id.	Id.
83	C.A.P.	n. 1 - via Ostiano	Persico Dosimo	Id.
84	Plac. Produttori latte associati	n. 1 - interno stabilimento	Id.	Id.
85	C.A.P.	n. 1 - strada provinciale n. 3	Pescarolo	Id.
86	Comune	n. 1 - via Amendola	Piadena	Id.
87	Latteria soc. coop.	n. 1 - interno stabilimento	Id.	Id.

Numero d'ordine	DITTE PROPRIETARIE	Numero pozzi e loro ubicazioni	Comune interessato	Limiti entro i quali si ritiene pubblica l'acqua
88	C.A.P.	n. 1 - strada provinciale n. 26	Pieve d'Olmi	La quantità che viene portata in superficie
89	Comune	n. 1 - via Marconi	Pizzighettone	Id.
90	Soc. coop. r.l. Latteria	n. 1 - interno stabilimento via Soresina	Id.	Id.
91	Pirelli S.p.a.	n. 1 - interno stabilimento	Id.	Id.
92	Caseifici Devizzi S.p.a.	n. 1 - via Ripalta, 8 - Zappello	Ripalta Cremasca	Id.
93	C.A.P.	n. 1 - piazza Roma	Rivarolo del Re	Id.
94	Latteria	n. 1 - interno stabilimento	Id.	Id.
95	Id.	n. 1 - frazione Brugnolo	Id.	Id.
96	Comune	n. 1 - circonvallazione Piave	Rivolta d'Adda	Id.
97	Avisci - Soc.	n. 1 - via Donizetti	Id.	Id.
98	C.A.P.	n. 1 - strada provinciale n. 21	Robecco	Id.
99	Comune	n. 1 - via De Gasperi, 3	Romanengo	Id.
100	C.A.P.	n. 1 - via Cavour	S. Bassano	Id.
101	Id.	n. 1 - via XXV Aprile	S. Daniele Po	Id.
102	Id.	n. 1 - strada statale n. 343	S. Giovanni in Croce	Id.
103	Soc. latteria sociale	n. 1 - strada statale S. Giovanni in Croce	Id.	Id.
104	C.A.P.	n. 1 - strada provinciale n. 7	S. Martino del Lago	Id.
105	Id.	n. 1 - via Roma	Scandolara Ripa d'Oglio	Id.
106	Id.	n. 1 - via Roma	Scandolara Ravara	Id.
107	Latteria di Scandolara Ravara .	n. 1 - interno stabilimento	Id.	Id.
108	S.N.A.M.	n. 1 - centrale - strada per Capralba	Sergnano	Id.
109	C.A.P.	n. 2 - cortile scuole	Sesto ed Uniti	Id.
110	Id.	n. 1 - strada statale n. 235	Soncino	Id.
111	Id.	n. 1 - strada vicinale delle Brede	Sospiro	Id.
112	Soc. coop. Larc	n. 1 - via Giuseppina Longardone	Id.	Id.
113	Soc. coop. agricola S. Salvatore	n. 1 - S. Salvatore	Id.	Id.
114	C.A.P.	n. 1 - strada provinciale n. 1	Spino d'Adda	Id.
115	Latteria soc. coop. Forcello . .	n. 1 - caseificio	Stagno Lombardo	Id.
116	C.A.P.	n. 1 - via Marconi	Tornata	Id.
117	Latteria	n. 1 - interno stabilimento	Id.	Id.
118	C.A.P.	n. 1 - piazza Castello	Torre de' Picenardi	Id.
119	Id.	n. 1 - cortile scuole	Torricella del Pizzo	Id.
120	Folonari S.p.a.	n. 1 - via Roma, 19	Trescore Cremasco	Id.
121	C.A.P.	n. 1 - via G. Carducci	Vailate	Id.
122	Id.	n. 1 - piazza Europa	Vescovato	Id.
123	Latteria soc. coop. Ca' de Stefani	n. 1 - interno stabilimento	Id.	Id.
124	C.A.P.	n. 1 - Selve di Sotto	Volongo	Id.

Visto: *il Ministro dei lavori pubblici*
STAMMATI

(3081)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1978.

Elevazione dell'agenzia consolare di 2ª categoria in San Josè (U.S.A.) a vice consolato di 2ª categoria.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 20 febbraio 1969, con il quale è stata istituita un'agenzia consolare di 2ª categoria in San Josè (U.S.A.);

Decreta:

Art. 1.

L'agenzia consolare di 2ª categoria in San Josè (U.S.A.) è soppressa.

Art. 2.

E' istituito in San Josè (U.S.A.) un vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del consolato generale d'Italia in San Francisco.

Il presente decreto decorre dal 1° gennaio 1979.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1978

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1978
Registro n. 459 *Esteri, foglio n.* 310

(3150)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1979.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Sicilia.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e sue successive modificazioni (legge 22 ottobre 1976, n. 750, di conversione del decreto-legge 23 settembre 1976, n. 663) relativo alla dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche, nonché alla delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione siciliana;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici indicati a fianco delle sottoindicate province, nelle quali possono essere concesse, a favore delle aziende agricole, le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Agrigento - grandinata del 6 maggio 1978; eccessiva temperatura nei giorni 13, 14 e 15 luglio 1978;

Caltanissetta - squilibri termici nei giorni 13, 14, 15, 16 e 17 luglio 1978;

Catania - prolungati e frequenti squilibri termici, accompagnati da venti nel mese di aprile, maggio e giugno 1978;

Enna - prolungati e frequenti squilibri termici, accompagnati da venti marini nel mese di aprile, maggio e giugno 1978;

Palermo - violente sciroccate e temporali con grandine nella prima e ultima decade del mese di maggio 1978;

Ragusa - forti venti a carattere ciclonico nei giorni 22 marzo e 7 aprile 1978; forti venti sciroccali nel mese di aprile 1978;

Siracusa - venti impetuosi nei giorni 20, 21 e 23 marzo 1978; prolungati e frequenti squilibri termici con forti venti gelidi nel mese di aprile e maggio 1978;

Trapani - grandinata del 6 maggio 1978.

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali delle sottoindicate province in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte, nonché quelle contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dagli articoli 4 e 5 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364 e specificatamente indicati a fianco degli stessi eventi:

Caltanissetta - squilibri termici nei giorni 13, 14, 15, 16 e 17 luglio 1978 (art. 5):

comuni di Delia, Sommatino, Serradifalco, Montedoro, Bompensiere, tutti per l'intero territorio comunale.

Catania - prolungati e frequenti squilibri termici, accompagnati da venti nel mese di aprile, maggio e giugno 1978 (art. 5):

intero territorio provinciale.

Enna - prolungati e frequenti squilibri termici, accompagnati da venti marini nel mese di aprile, maggio e giugno 1978 (art. 5):

comuni di Agira, Aidone, Assoro, Barrafranca, Catenanuova, Leonforte, Piazza Armerina, Regalbuto, Troina, tutti per l'intero territorio comunale.

Palermo - violente sciroccate e temporali con grandine nella prima e ultima decade del mese di maggio 1978 (articoli 4 e 5):

comune di Balestrate e Trappeto per i fogli 6, 7, 8, 10, 11;
comune di Campofelice Roccella per i fogli 1, 2, 3, 4, 7 e per i fogli 8 e 9, in parte;
comune di Carini per il foglio 6;
comune di Castelbuono per il foglio 1, in parte;
comune di Cefalù per il foglio 13;
comune di Chiusa Sclafani per i fogli 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 34;
comune di Contessa Entellina per il foglio 37;
comune di Giuliana per il foglio 5;
comune di Lascari per i fogli 2, 3, 6 e per il foglio 7, in parte;
comune di Marineo per i fogli 13, 17, 21;
comune di Mezzoiuso per i fogli 13, 14;
comune di Monreale per i fogli 65, 72, 102, 125, 146, 147, 149, 164, 165, 196, 199;
comune di Partinico per i fogli 20, 21, 30, 31, 43;
comune di Termini Imerese per i fogli 30, 31, 49 e per il foglio 48, in parte;
comune di Trabia per i fogli 2, 3, 4, 5, 7.

Ragusa - forti venti a carattere ciclonico nei giorni 22 marzo e 7 aprile 1978 (art. 4); forti venti sciroccali nel mese di aprile 1978 (art. 5):

comune di Acate per i fogli di mappa 35, 40, 41, 42, 44, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, dal 10 al 34, 37, 38, 39, 43, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54, 59, 60, 61, 62;

comune di Comiso per i fogli di mappa 29, 30, 40, 43, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 28, 39, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65;

comune di Ispica per i fogli di mappa 60, 61, 62, 63, 64, 65, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 7, 22, 28, 26, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58;

comune di Modica per i fogli di mappa 164, 165, 167, 168, 169, 170;

comune di Pozzallo per i fogli di mappa 5, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4;

comune di S. Croce Camerina per i fogli di mappa 6, 16, 18, 20, 25, 26, 27, 29, 30, 33, 34, 17, 21, 22, 23, 24;

comune di Scicli per i fogli di mappa 71, 72, 73, 74, 75, 97, 98, 99, 106, 107, 110, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 121, 128, 131, 134, 135, 138, 5, 9, 14, 15, 20, 21, 31, 41, 55, 56, 76, 87, 100;

comune di Vittoria per i fogli di mappa 5, 7, 12, 13, 29, 39, 47, 48, 56, 61, 62, 64, 65, 66, 68, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 111, 112, 113, 122, 123, 126, 127, 128, 129, 131, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 147, 148, 149, 150, 154, 155, 156, 157, 164, 165, 166, 167, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 189, 190, 191, 196, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 42, 49, 51, 52, 53, 54, 104, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 130, 132, 133, 135, 144, 145, 146, 151, 152, 153, 158, 160, 161, 162, 168, 169, 179, 180, 192, 197, 198;

comune di Ragusa per i fogli di mappa 126, 129, 152, 154, 180, 181, 182, 205, 206, 226, 253, 256, 258, 260, 263, 127, 153, 155, 183;

comune di Chiaramonte Gulfi per i fogli di mappa 5, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 33, 34, 35, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 59, 60, 61, 62, 69, 70, 71, 72, 73, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 100, 101, 102, 103, 112, 113, 114, 115, 118, 119, 120, 121, 131, 132.

Siracusa - prolungati e frequenti squilibri termici con forti venti gelidi nel mese di aprile e maggio 978 (art. 5): intero territorio provinciale.

Trapani - grandinata del 6 maggio 1978 (art. 5):

comune di Campobello di Mazara I sezione - fogli di mappa 19, 20, 22, 23, 24; II sezione - fogli di mappa 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33;

comune di Castelvetrano per i fogli di mappa 58, 59, 60, 61, 74, 75, 76, 77, 78, 97, 107, 108, 109, 121, 122, 135;

comune di Gibellina per il foglio di mappa 15;

comune di Partanna per i fogli di mappa 24, 26, 27, 28, 38, 39, 40, 41, 42, 55, 56, 57, 58, 59, 70, 71, 72, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85;

comune di Poggioreale per i fogli di mappa 11, 13, 16, 18, 19, 20, 26;

comune di Salaparuta per i fogli di mappa 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1979

Il Ministro: MARCORA

(3371)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1979.

Designazione degli istituti di credito autorizzati a concedere agli enti locali i mutui per la copertura dei disavanzi di gestione delle aziende speciali di trasporto comunali, provinciali, regionali e consortili, nonchè per la ricapitalizzazione delle aziende costituite sotto forma di società per azioni qualora l'ente locale rivesta la posizione di unico azionista o di azionista di maggioranza (art. 7 della legge finanziaria 21 dicembre 1978, n. 843).

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 843, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria);

Considerato che, ai sensi dell'art. 7 della citata legge n. 843, occorre designare gli istituti finanziari autorizzati, anche in deroga a norme di statuto, a concedere agli enti locali i mutui occorrenti per la copertura dei disavanzi di gestione delle aziende speciali comunali, provinciali, regionali e consortili, nonchè per la ricapitalizzazione delle aziende costituite sotto forma di società per azioni qualora l'ente locale rivesta la posizione di unico azionista o di azionista di maggioranza, accertati al 31 dicembre 1978, di cui all'art. 3, secondo comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43;

Vista la lettera n. 106807 del 19 marzo 1979, con la quale la Banca d'Italia ha espresso il proprio avviso in ordine agli istituti finanziari da designare per i fini previsti dal citato art. 7 della legge 21 dicembre 1978, n. 843;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, sono designati a concedere agli enti locali i mutui occorrenti per la copertura dei disavanzi di gestione delle aziende speciali di trasporto comunali, provinciali, regionali e consortili, nonchè per la ricapitalizzazione delle aziende costituite sotto forma di società per azioni qualora l'ente locale rivesta la posizione di unico azionista o di azionista di maggioranza, accertati al 31 dicembre 1978, di cui allo art. 3, secondo comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, i seguenti istituti:

1) Banco di Napoli;
2) Banco di Sicilia;
3) Banca nazionale del lavoro;
4) Banco di Sardegna;
5) Istituto centrale banche e banchieri;
6) Monte dei Paschi di Siena;
7) Istituto bancario San Paolo di Torino;
8) Casse di risparmio italiane;
9) Istituto di credito delle casse di risparmio italiane;
10) Consorzio di credito per le opere pubbliche;
11) Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (amministrata dalla Direzione generale degli istituti di previdenza);
12) Monti di credito su pegni di 1ª categoria;
13) Istituto centrale delle banche popolari italiane;
14) Istituto centrale delle casse rurali e artigiane.

Art. 2.

Il tasso d'interesse applicabile ai mutui di cui al predetto art. 1 non potrà essere superiore al tasso di riferimento stabilito bimestralmente per le operazioni di credito nel settore edilizio e che viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 aprile 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(3369)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 508/79 della commissione, del 16 marzo 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 509/79 della commissione, del 16 marzo 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 510/79 della commissione, del 16 marzo 1979, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 511/79 della commissione, del 16 marzo 1979, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 512/79 della commissione, del 15 marzo 1979, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute dagli organismi d'intervento.

Regolamento (CEE) n. 513/79 della commissione, del 16 marzo 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 37/79 che indice una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso i Paesi della zona IV.

Pubblicati nel n. L 67 *del* 17 *marzo* 1979.

(62/C)

Regolamento (CEE) n. 514/79 della commissione, del 16 marzo 1979, recante misure provvisorie per l'applicazione degli importi compensativi monetari e degli importi differenziali in occasione dell'entrata in vigore del sistema monetario europeo.

Pubblicato nel n. L 68 *del* 19 *marzo* 1979.

(63/C)

Regolamento (CEE) n. 515/79 della commissione, del 19 marzo 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 516/79 della commissione, del 19 marzo 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 517/79 della commissione, del 16 marzo 1979, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2073/74 e (CEE) n. 1027/78 per quanto concerne la data di presa in consegna delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d'intervento e taluni prezzi di vendita.

Regolamento (CEE) n. 518/79 della commissione, del 19 marzo 1979, relativo alla registrazione delle esportazioni d'impianti industriali completi nelle statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa.

Regolamento (CEE) n. 519/79 della commissione, del 19 marzo 1979, che modifica i regolamenti (CEE) n. 1634/77 e (CEE) n. 1790/77 relativi alle gare permanenti per la determinazione delle restituzioni all'esportazione di zucchero.

Regolamento (CEE) n. 520/79 della commissione, del 19 marzo 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 69 *del* 20 *marzo* 1979.

(64/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica democratica del Sudan sui servizi aerei tra ed oltre i rispettivi territori, con allegato, firmato a Roma il 4 settembre 1975.

Il 20 febbraio 1979 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previste ai fini dell'entrata in vigore dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica democratica del Sudan sui servizi aerei tra ed oltre i rispettivi territori, con allegato, firmato a Roma il 4 settembre 1975, approvato con legge 6 dicembre 1978, n. 868, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 10 gennaio 1979.

In conformità dell'art. XVI, l'accordo è entrato in vigore il 20 febbraio 1979.

(2534)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione del presidente e di un membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Sicilia.

Con decreto 1° marzo 1979, n. 145, il dott. Salvatore Giunta è stato nominato presidente della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Sicilia, in sostituzione del dott. Claudio Terranova ed il dott. Giuseppe Micela membro della commissione stessa in sostituzione del dott. Salvatore Giunta.

(3231)

Sostituzione di un membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Puglia.

Con decreto 1° marzo 1979, n. 147, il dott. Michele Balice è stato nominato membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Puglia in sostituzione del dott. Ugo Magarelli.

(3230)

Sostituzione di un membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Calabria.

Con decreto 7 marzo 1979, n. 357, il prof. Giuseppe Catrambone è stato nominato membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Calabria in sostituzione del sig. Brunetti Pasquale.

(3229)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Tettuccio di Montecatini Terme »

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1978, n. 1862, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « Tettuccio di Montecatini Terme », in Montecatini Terme (Pistoia).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(2935)

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Rinfresco di Montecatini Terme »

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1978, n. 1860, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « Rinfresco di Montecatini Terme », in Montecatini Terme (Pistoia).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(2936)

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Leona » di Montevarchi

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1978, n. 1864, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « Leona » di Montevarchi (Arezzo).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(2937)

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Tamerici di Montecatini Terme »

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1978, n. 1872, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « Tamerici di Montecatini Terme », in Montecatini Terme (Pistoia).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(2938)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di quarantadue società cooperative

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1979, le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia Carpianese, soc. coop. a r.l., in Carpiano (Milano), costituita per rogito Maisano in data 30 novembre 1971, rep. n. 916/2293, reg. soc. n. 1887;

2) società cooperativa edilizia La Vigna, soc. coop. a r.l., in Como, costituita per rogito Iannello in data 12 ottobre 1972, rep. n. 8965/1659, reg. soc. n. 8128;

3) società cooperativa mista Casargo Centro Alta Valvassina e Valvarrone, soc. coop. a r.l., in Casargo (Como), costituita per rogito Maione in data 27 febbraio 1972, rep. n. 4790/1372, reg. soc. n. 2940;

4) società cooperativa edilizia Dei Giovani, soc. coop. a r.l., in Crema (Cremona), costituita per rogito Giani in data 22 giugno 1972, rep. n. 23399/4763, reg. soc. n. 957/75;

5) società cooperativa edilizia Sagittario, soc. coop. a r.l., in Torino, costituita per rogito Alessio in data 17 ottobre 1973, rep. n. 82424, reg. soc. n. 1784;

6) società cooperativa edilizia Monte Saben, soc. coop. a r.l., in Borgo S. Dalmazzo (Cuneo), costituita per rogito Bollati in data 18 maggio 1972, rep. n. 13864, reg. soc. n. 2667;

7) società cooperativa edilizia S. Giuseppe, soc. coop. a r.l., in Cameri (Novara), costituita per rogito Comola in data 30 agosto 1972, reg. soc. n. 4394;

8) società cooperativa edilizia La Dolese, soc. coop. a r.l., in Dolo (Venezia), costituita per rogito Bordieri in data 6 aprile 1971, rep. n. 141, reg. soc. n. 10107;

9) società cooperativa edilizia La Risorta, soc. coop. a r.l., in Venezia, costituita per rogito Cirri in data 31 luglio 1974, rep. n. 10900, reg. soc. n. 11576;

10) società cooperativa edilizia Ceicom, soc. coop. a r.l., in Vicenza, costituita per rogito Caprara in data 6 marzo 1974, rep. n. 10658, reg. soc. n. 6556;

11) società cooperativa edilizia Vittoriese per costruzioni e ricostruzioni di case popolari ed economiche, soc. coop. a r.l., in Vittorio Veneto (Treviso), costituita per rogito Vascellari in data 17 novembre 1948, rep. n. 8551, reg. soc. n. 1927;

12) società cooperativa edilizia Marte '76, soc. coop. a r.l., in Macerata, costituita per rogito Calisti in data 29 settembre 1976, rep. n. 12846, reg. soc. n. 2492;

13) società cooperativa edilizia Cristoforo Colombo 1°, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Lombardi coad. di Cavallaro in data 8 giugno 1971, rep. n. 192183, reg. soc. n. 1785/71;

14) società cooperativa edilizia Cooperativa nazionale A.D.A. C.A.P., soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Parisi in data 26 giugno 1975, rep. n. 46260, reg. soc. n. 2551/75;

15) società cooperativa edilizia Apollo 70, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Maselli in data 4 dicembre 1969, rep. n. 100541, reg. soc. n. 3770/69;

16) società cooperativa edilizia Angela, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Bandini in data 14 maggio 1975, rep. n. 98114, reg. soc. n. 2089/75;

17) società cooperativa edilizia Prospera 71, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Mulieri coad. di Pompili in data 24 marzo 1971, rep. n. 38610, reg. soc. n. 1003/71;

18) società cooperative edilizia Primavera Romana 71, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Pulcini in data 26 marzo 1971, rep. n. 61387, reg. soc. n. 1903/71;

19) società cooperativa edilizia N.E.P. - Nuova edilizia popolare, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Pelloni in data 7 luglio 1972, rep. n. 15475, reg. soc. n. 3039/72;

20) società cooperativa edilizia Nuova Faro, soc. coop. a r.l., in Civitavecchia (Roma), costituita per rogito Capparella in data 3 dicembre 1970, rep. n. 149987, reg. soc. n. 4/975;

21) società cooperativa edilizia Home, soc. coop. a r.l., in Latina, costituita per rogito Pierantoni in data 4 dicembre 1973, rep. n. 11304, reg. soc. n. 3799;

22) società cooperativa agricola L'Unione agricola, soc. cooperativa a r.l., in Frosinone, costituita per rogito Imbellone in data 24 aprile 1968, rep. n. 53970, reg. soc. n. 1186;

23) società cooperativa edilizia dello Sport, soc. coop. a r.l., in Viterbo, costituita per rogito Bartoli in data 17 maggio 1973, rep. n. 20519, reg. soc. n. 2107;

24) società cooperativa edilizia La Casa, soc. coop. a r.l., in Chieti, costituita per rogito Pretaroli in data 31 agosto 1970, rep. n. 20081, reg. soc. n. 939;

25) società cooperativa edilizia Villa Verde, soc. coop. a r.l., in Chieti, costituita per rogito Marciante in data 10 gennaio 1970, rep. n. 174, reg. soc. n. 879;

26) società cooperativa edilizia Capag - B, soc. coop. a r.l., in Chieti, costituita per rogito De Cinque in data 15 aprile 1975, rep. n. 7631, reg. soc. n. 1179;

27) società cooperativa edilizia Sterpari, soc. coop. a r.l., in San Salvo (Chieti), costituita per rogito De Cinque in data 19 ottobre 1972, rep. n. 4336, reg. soc. n. 256;

28) società cooperativa edilizia Maria SS. Incoronata, soc. coop. a r.l., in Vasto (Chieti), costituita per rogito Colangelo in data 10 giugno 1964, rep. n. 13043, reg. soc. n. 142;

29) società cooperativa edilizia Stella d'Argento, soc. coop. a r.l., in Caserta, costituita per rogito D'Alessio in data 18 settembre 1972, rep. n. 23154, reg. soc. n. 140/72;

30) società cooperativa di produzione e lavoro Ripresa edilizia, soc. coop. a r.l., in S. Bartolomeo in Galdo (Benevento), costituita per rogito Lettieri in data 28 maggio 1975, rep. n. 619, reg. soc. n. 1139;

31) società cooperativa edilizia, Villa Gaia, soc. coop. a r.l., in Bari, costituita per rogito Serrone in data 15 marzo 1975, rep. n. [illegible]0336, reg. soc. n. 8117;

32) società cooperativa di produzione e lavoro C.I.A.M. - Cooperativa industriale arte e mestieri a r.l., in Copertino (Lecce), costituita per rogito Coppola in data 2 luglio 1974, rep. n. 53009, reg. soc. n. 3614;

33) società cooperativa edilizia San Marco, soc. coop. a r.l., in Maglie (Lecce), costituita per rogito Erroi in data 30 novembre 1971, rep. n. 161689, reg. soc. n. 3032;

34) società cooperativa di produzione e lavoro L'Artigiana, soc. coop. a r.l., in Castrignano del Capo (Lecce), costituita per rogito Coppola in data 11 luglio 1957, rep. n. 3150, reg. soc. n. 2041;

35) società cooperativa di produzione e lavoro Metal Faber Apulia, in Sinosa (Taranto), costituita per rogito De Tullio in data 6 novembre 1970, rep. n. 10202, reg. soc. n. 3343;

36) società cooperativa edilizia Alfa '70, soc. coop. a r.l., in Brindisi, costituita per rogito Bruno Franco in data 12 dicembre 1970, rep. n. 123221, reg. soc. n. 890;

37) società cooperativa di consumo Dauniaresi - Società cooperativa tra farmacisti a r.l., in Foggia, costituita per rogito Pepe in data 5 marzo 1974, rep. n. 3603, reg. soc. n. 3087;

38) società cooperativa edilizia Elettra, soc. coop. a r.l., in Cerignola (Foggia), costituita per rogito Amorosa in data 21 maggio 1974, rep. n. 1707, reg. soc. n. 3134;

39) società cooperativa edilizia Thea, soc. coop. a r.l., in Villa S. Giovanni (Reggio Calabria), costituita per rogito Albanese in data 23 marzo 1973, rep. n. 1647, reg. soc. n. 24/73;

40) società cooperativa edilizia dipendenti A.M.A.C. prima, società cooperativa a r.l., in Catanzaro, costituita per rogito Cosco in data 5 novembre 1974, rep. n. 30476, reg. soc. n. 1864;

41) società cooperativa di produzione e lavoro Cooperativa fra magliaie Sant'Antonio Ruinas, soc. coop. a r.l., in Santo Antonio Ruinas (Oristano), costituita per rogito Passino in data 11 novembre 1969, rep. n. 40135, reg. soc. n. 1200;

42) società cooperativa di produzione e lavoro Nueddas, soc. coop. a r.l., in Senis (Oristano), costituita per rogito Saba in data 23 gennaio 1969, rep. n. 36281, reg. soc. n. 1186.

(2729)

MINISTERO DEL TESORO

Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 2° semestre 1978 valevole per il 1° semestre 1979

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	Titoli di Stato				
1	Rendita 5% 1935	74,60	72,10	67,14	64,89
2	Redimibile 3,50% (Ricostruzione)	98,50	96,75	88,65	87,08
3	» 5% »	97,20	94,70	87,48	85,23
4	» 5% (Prestito Nazionale Trieste)	99,60	97,10	89,64	87,39
5	» 5% (Beni Esteri 1954-79)	99,40	96,90	89,46	87,21
6	» 5,50% Edilizia scolastica 1967-82)	86,90	84,15	78,21	75,74
7	» 5,50% » » 1968-83)	85,55	82,80	77,00	74,52
8	» 5,50% » » 1969-84)	80,50	77,75	72,45	69,98
9	» 6% » » 1970-85)	79,85	76,85	71,87	69,17
10	» 6% » » 1971-86)	77,45	74,45	69,71	67,01
11	» 6% » » 1972-87)	77,35	74,35	69,62	66,92
12	» 9% » » 1975-90)	84,35	79,85	75,92	71,87
13	» 9% » » 1976-91)	84,95	80,45	76,46	72,41
14	» 9% » » 1977-92)	87,40	82,90	78,66	74,61
15	» 10% (Cassa DD.PP. Sez. Aut. cr. com. e prov.)	82,20	77,20	73,98	69,48
16	Certificati di Credito del Tesoro 10% 1975-85	97,35	92,35	87,62	83,12
17	» » » 5,50% 1979	102,10	99,35	91,89	89.42
18	» » » 7% 1-7-1979 I e II tr. Ind. sem.	104,85	101,35	94,37	91,22
19	» » » 6,75% 6,7% 1-10-1979 I e II tr. Ind. sem.	107,90	101,15	97,11	91,04
20	» » » Ind. 1-1-1978-80 6,35%	106,75	100,40	96,08	90,36
21	» » » » 1-3-1978-80 6,35%	106,90	100,55	96,21	90,50
22	» » » » 1-6-1978-80 6,35%	106,90	100,55	96,21	90,50
23	Buoni del Tesoro novennali 5,50% 1° gennaio 1979	101,45	98,70	91,31	88,83
24	» » » 5,50% 1° gennaio 1980	95,35	92,60	85,82	83,34
25	» » » 5,50% 1° aprile 1982	83,70	80,95	75,35	72,86
26	» » » 9% 1° aprile 1979	102,85	98,35	92,57	88,52
27	» » » 9% 1° ottobre 1979	101,45	96,95	91,31	87,26
28	» » » 9% 1° gennaio 1980	64,40	59,90	57,96	53,91
29	» » » 10% 1° gennaio 1981	100,00	95,00	90,00	85,50
30	» » » 12% 1° gennaio 1982	103,80	97,80	93,42	88,02
31	» » » 12% 1° aprile 1982	104,40	98,40	93,96	88,56
	Titoli garantiti dallo Stato				
32	Prestito unificato Città di Napoli 5% (1881-1980)	86,40	83,90	77,76	75,51
33	» obbligazionario Città di Napoli 6% (1968-88)	80,80	77,80	72,72	70,02
34	» » » » 10% (1975-95)	74,90	69,90	67,41	62,91
35	Cassa di Risparmio di Bologna 4% - Conversione	88,25	86,25	79,43	77,63
36	Istituto Bancario S. Paolo di Torino 4% - Conversione	102,00	100,00	91,80	90,00
37	Consorzio Naz. Credito Agrario - Miglioramento 5% s.s. 1958-88 E.	66,00	63,50	59,40	57,15
38	E.N.E.L. 6% (1965-1985) I emissione	84,30	81,30	75,87	73,17
39	» 6% (1965-1985 II »	84,65	81,65	76,19	73,49
40	» 6% (1966-1986) I »	79,20	76,20	71,28	68,58
41	» 6% (1966-1986) II »	79,75	76,75	71,78	69,08
42	» 6% (1967-1987)	77,90	74,90	70,11	67,41
43	» 6% (1968-1988) I emissione	77,25	73,25	69,53	65,93
44	» 6% (1968-1988) II »	76,05	73,05	68,45	65,75
45	» 6% (1969-1989) I »	75,15	72,15	67,64	64,94
46	» 6% (1969-1989) II »	74,30	71,30	66,87	64,17
47	» 7% (1970-1985)	89,00	85,50	80,10	76,95
48	» 7% (1971-1986)	87,25	83,75	78,53	75,38
49	» 7% (1972-1987)	84,70	81,20	76,23	73,08
50	» 7% (1972-1992)	74,40	70,90	66,96	63,81

Segue: *Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 2° semestre 1978 valevole per il 1° semestre 1979*

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
51	E.N.E.L. 7% (1973-1993)	73,85	70,35	66,47	63,32
52	» 6,60% (1974-1981) - Indicizzato semestrale	127,85	121,25	115,07	109,13
53	» 9% (1974-1994)	86,80	82,30	78,12	74,07
54	» 9% (1975-1985)	98,35	93,85	88,52	84,47
55	» 10% (1975-1982) I emissione	99,25	94,25	89,33	84,83
56	» 10% (1975-1982) II »	98,50	93,50	88,65	84,15
57	» 10% (1976-1983)	98,15	93,15	88,34	83,84
58	» 7,20% (1976-1983) - Indicizzato semestrale	118,70	111,50	106,83	100,35
59	» 7,20% (1977-1984) » »	117,55	110,35	105,80	99,32
60	» 6,50% (1977-1984) II emissione »	116,20	109,70	104,58	98,73
61	» 12% (1978-1985)	102,85	96,85	92,57	87,17
62	» 12% (1978-1985) II emissione	103,10	97,10	92,79	87,39
63	» Europa 6% (1965-1980)	97,05	94,05	87,35	84,65
64	Consorzio di Credito OO.PP. 6% s.s. «A» (1966-1986)	80,70	77,70	72,63	69,93
65	» » » 6% s.s. «B» I emissione (1966-1996)	68,55	65,55	61,70	59,00
66	» » » 6% s.s. «B» II » (1967-1996)	66,40	63,40	59,76	57,06
67	» » » 6% s.s. «B» III » (1968-1998)	64,25	61,25	57,83	55,13
68	» » » 6% s.s. «B» IV » (1969-1999)	75,85	72,85	68,27	65,57
69	» » » 6% s.s. «B» V » (1970-2000)	78,75	75,75	70,88	68,18
70	» » » 7% s.s. «B» I » (1970-2000)	85,00	81,50	76,50	73,35
71	» » » 7% s.s. «B» II » (1971-2001)	96,50	93,00	86,85	83,70
72	» » » 6% s.s. «C» I » (1966-1996)	68,65	65,65	61,79	59,09
73	» » » 6% s.s. «C» II » (1967-1996)	64,70	61,70	58,23	55,53
74	» » » 6% s.s. «C» III » (1968-1998)	65,05	62,05	58,55	55,85
75	» » » 6% s.s. «Autostrade» I emiss. (1968-1998)	65,80	62,80	59,22	56,52
76	» » » 7% s.s. « » » I » (1970-1998)	67,80	64,30	61,02	57,87
77	» » » 7% s.s. « » » 1972-2001	67,00	63,50	60,30	57,15
78	» » » 8% s.s. « » » 1974-2002	69,25	65,25	62,33	58,73
79	» » » 8% s.s. « » » 1974-2004 II emiss.	68,35	64,35	61,52	57,92
80	» » » 8% s.s. « » » 1975-2005	67,90	63,90	61,11	57,51
81	» » » 9% s.s. « » » 1975-2001 I emiss.	76,50	72,00	68,85	64,80
82	» » » 9% s.s. « » » 1975-2005 II emiss.	77,15	72,65	69,44	65,39
83	» » » 9% s.s. « » » 1976-2006	76,00	71,50	68,40	64,35
84	» » » 10% s.s. « » » 1977-2006	86,00	81,00	77,40	72,90
85	E.N.I. 6% (1965-1980) II serie	96,70	93,70	87,03	84,33
86	I.M.I. 6% Fin. medie e piccole Ind. Manif. (1966-1983)	85,50	82,50	76,95	74,25
87	» 6% » » » » » (1968-1983)	89,75	86,75	80,78	78,08
88	» 6% s.s. «Autostrade» (1968-1998)	65,55	62,55	59,00	56,30
89	» 7% s.s. « » » (1973-2003) III emissione	66,75	63,25	60,08	56,93
	Obbligazioni bancarie internazionali				
90	B.I.R.S. Banca Internazionale Ricostruzione Sviluppo 7% (1972-1987)	79,80	76,30	71,82	68,67
91	B.E.I. Banca Europea Internazionale Investimenti 6% (1965-1985)	82,70	79,70	74,43	71,73
92	» » » » » 6% (1966-1986)	81,40	78,40	73,26	70,56
93	» » » » » 6% (1967-1987)	81,30	78,30	73,17	70,47
94	» » » » » 6% (1968-1988)	81,85	78,85	73,67	70,97
95	» » » » » 7% (1971-1986)	91,30	87,80	82,17	79,02
96	» » » » » 7% (1972-1987)	84,65	81,15	76,19	73,04
	Titoli assimilati ai garantiti dallo Stato ai soli fini dell'accettazione in cauzione				
97	Consorzio di Credito OO.PP. 5% (1955-1966 - 1962-1994)	65,00	62,50	58,50	56,25
98	» » » 5,50% Serie trentennale	65,80	63,05	59,22	56,75
99	» » » 6% » »	64,85	61,85	58,37	55,67

Segue: *Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 2° semestre 1978 valevole per il 1° semestre 1979*

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
100	Consorzio di Credito OO.PP. 7% Serie trentennale	67,15	63,65	60,44	57,29
101	» » » 8% emissione 1974	69,40	65,40	62,46	58,86
102	» » » 8% » 1975	67,65	63,65	60,89	57,29
103	» » » 9%	76,15	71,65	68,54	64,49
104	» » » 9% emissione 1976	71,85	67,35	64,67	60,62
105	» » » 9% » 1976	75,35	70,85	67,82	63,77
106	» » » 10% » 1977	78,95	73,95	71,06	66,56
107	» » » 10% » 1977	84,95	79,95	76,46	71,96
108	» » » 10% » 1977	86,95	81,95	78,26	73,76
109	» » » 10% » 1978 ventennale	87,15	82,15	78,44	73,94
110	» » » 5% Case agr s.s. (1962-1982)	90,50	88,00	81,45	79,20
111	» » » 6% » » » I emiss. (1964-1984) .	85,30	82,30	76,77	74,07
112	» » » 6% » » » II » (1965-1985) .	82,55	79,55	74,30	71,60
113	» » » 6% » » » III » (1966-1986) .	81,65	78,65	73,49	70,79
114	» » » 6% Dotazione I emiss. (1965-1985) . . .	83,95	80,95	75,56	72,86
115	» » » 6% Dotazione II emiss. (1966-1986) . . .	81,35	78,35	73,22	70,52
116	» » » 6% Int. Stat. s.s. I emiss. (1966-1986) .	79,75	76,75	71,78	69,08
117	» » » 6% » » » II » (1967-1987) .	78,40	75,40	70,56	67,86
118	» » » 6% » » » III » (1968-1988) .	77,60	74,60	69,84	67,14
119	» » » 6% » » » IV » (1969-1989) .	74,95	71,95	67,46	64,76
120	» » » 6% » » » V » (1969-1989) .	74,25	71,25	66,83	64,13
121	» » » 6% » » » VI » (1970-1990) .	73,45	70,45	66,11	63,41
122	» » » 7% » » vent.I » (1970-1990) .	76,55	73,05	68,90	65,75
123	» » » 7% » » » II » (1971-1991) .	76,05	72,55	68,45	65,30
124	» » » 7% » » » III » (1971-1991) .	75,35	71,85	67,82	64,67
125	» » » 7% » » » IV » (1972-1992) .	74,80	71,30	67,32	64,17
126	» » » 7% » » » V » (1972-1992) .	74,50	71,00	67,05	63,90
127	» » » 7% » » » VI »	74,35	70,85	66,92	63,77
128	» » » 7% » » » VII »	74,45	70,95	67,01	63,86
129	» » » 7% » » » VIII » (1974-1994) .	74,45	70,95	67,01	63,86
130	» » » 9% » » (1974-1989).	85,20	80,70	76,68	72,63
131	» » » 9% » » I emiss. (1975-1990) . . .	85,20	80,70	76,68	72,63
132	» » » 9% » » II » (1975-1990) . . .	84,55	80,05	76,10	72,05
133	» » » 9% » » I » (1976-1990) . . .	84,15	79,65	75,74	71,69
134	» » » 9% » » II »	84,35	79,85	75,92	71,87
135	» » » 10% Int. Stat. 1977-1992	90,10	85,10	81,09	76,59
136	» » » 10% » » 1977-1992 II emissione . .	89,65	84,65	80,69	76,19
137	» » » 6% A.N.A.S. s.s. (1966-1996)	64,80	61,80	58,32	55,62
138	» » » 6% » (1972-2002)	66,70	63,70	60,03	57,33
139	» » » 5% Città di Milano II emissione.	76,25	73,75	68,63	66,38
140	» » » 5,50% FF.SS. (Serie speciale 1959) . . .	100,80	98,05	90,72	88,25
141	» » » 5% » (» » 9960) . . .	92,20	89,70	82,98	80,73
142	» » » 5% » (» » 1961) . . .	88,45	85,95	79,61	77,36
143	» » » 6% » (» » 1965) I em.	84,70	81,70	76,23	73,53
144	» » » 6% » (» » 1965) II em.	83,30	80,30	74,97	72,27
145	» » » 6% » (» » 1966) I em.	80,90	77,90	72,81	70,11
146	» » » 6% » (» » 1966) II em.	79,80	76,80	71,82	69,12
147	» » » 6% » (» » 1967) . . .	78,65	75,65	70,79	68,09
148	» » » 6% » (» » 1969) I em.	76,05	73,05	68,45	65,75
149	» » » 6% » (» » 1969) II em.	85,20	82,20	76,68	73,98
150	» » » 6% » (» » 1970) . . .	73,25	70,25	65,93	63,23
151	» » » 7% » (» » 1971) . . .	76,25	72,75	68,63	65,48
152	» » » 7% » (» » 1972) . . .	76,95	73,45	69,26	66,11
153	» » » 7% » (» » 1972-92) II e.	74,30	70,80	66,87	63,72
154	» » » 5% Piano Verde (1961-81 I emiss.) . . .	91,50	89,00	82,35	80,10
155	» » » 5% » » (1962-82 II ») . . .	95,70	93,20	86,13	83,88

Segue: *Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 2° semestre 1978 valevole per il 1° semestre 1979*

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
156	Consorzio di Credito OO.PP. 5% Piano Verde (1963-85 III emiss.). . .	87,65	85,15	78,89	76,64
157	» » » 6% » » (1964-84 I »). . .	85,60	82,60	77,04	74,34
158	» » » 6% » » (1965-85 II »). . .	84,15	81,15	75,74	73,04
159	» » » 6% » » (1975-85 III »). . .	82,70	79,70	74,43	71,73
160	» » » 6% » » (1965-85 IV »). . .	81,15	78,15	73,04	70,34
161	» » » 6% » » (1967-87 V »). . .	79,75	76,75	71,78	69,08
162	» » » 6% » » (1967-87 VI »). . .	77,65	74,65	69,89	67,19
163	» » » 6% » » (1968-88 VIII »). . .	75,70	72,70	68,13	65,43
164	» » » 6% » » (1969-89 VIII »). .	74,75	71,75	67,28	64,58
165	» » » 7% » » (1971-91 I »). . .	88,20	84,70	79,38	76,23
166	» » » 7% » » (1971-91 II »). . .	75,30	71,80	67,77	64,62
167	Amministrazione Ferrovie dello Stato 6% (1967-1987) I e II tr. . . .	79,50	76,50	71,55	68,85
168	» » » » 6% (1968-1988) I, II e II tr. . .	76,30	73,30	68,67	65,97
169	» » » » 6% (1969-1989) I tr.	74,10	71,10	66,69	63,99
170	» » » » 7% (1970-1990) I e II tr. . . .	76,80	73,30	69,12	65,97
171	» » » » 7% (1971-1986) I e II tr. . . .	83,20	79,75	74,93	71,78
172	» » » » 7% (1972-1987) I e II tr. . . .	82,10	78,60	73,89	70,74
173	» » » » 7% (1973-1988).	82,50	79,00	74,25	71,10
174	» » » » 8% (1974-1984).	91,75	87,75	82,58	78,98
175	» » » » 10% (1975-1985).	99,10	94,10	89,19	84,69
176	» » » » 10% (1975-1985).	97,35	92,35	87,62	83,12
177	» » » » 10% (1976-1986).	97,15	92,15	87,44	82,94
178	» » » » 10% (1977-1987).	95,50	90,50	85,95	81,45
179	» » » » 10% (1977-1987) II emissione. . .	95,20	90,20	85,68	81,18
180	» » » » 10% (1978-1988).	94,65	89,65	85,19	80,69
181	I.R.I. 5,50% (1959-1979)	100,65	97,90	90,59	88,11
182	» 5,50% (1960-1980)	95,50	92,75	85,95	83,48
183	» 5,50% (1961-1986)	78,75	76,00	70,88	68,40
184	» 5,50% (1963-1983)	87,05	84,30	78,35	75,87
185	» 6% (1964-1982) Giulia	91,35	88,60	82,22	79,74
186	» 6% (1965-1983)	87,95	84,95	79,16	76,46
187	» 7% Alfa Romeo (1970-1985)	80,05	76,55	72,05	68,90
188	E.N.I. (Ente Nazionale Idrocarburi) 6% Petrolio (1958-1978) s.s. . . .	102,00	99,00	91,80	89,10
189	» » » » 6% (1964-1979)	99,15	96,15	89,24	86,54
190	» » » » 6% (1966-1981)	94,05	91,05	84,65	81,95
191	» » » » 5,50% Gela (1960)	97,75	95,00	87,98	85,50
192	» » » » Sud 5,50% (1965-1978) III serie .	100,90	98,15	90,81	88,34
193	» » » » » 5,50% (1965-1980) IV serie .	93,90	91,15	84,51	82,04
194	» » » » » 5,50% (1962-1981) V serie . .	97,00	94,25	87,30	84,83
195	» » » » » 5,50% (1962-1981) VI serie .	93,45	90,70	84,11	81,63
196	» » » » » 5,50% (1963-1978) VIII serie .	101,55	98,80	91,40	88,92
197	» » » » » 6% (1964-1979) IX serie. .	100,75	97,75	90,68	87,98
198	Autostrade (Garanzia I.R.I.) 5,50% (1963-1988)	73,70	70,95	66,33	63,86
199	» » » 6,50% (1965-1985)	83,60	80,35	75,24	72,32
200	» » » 6% (1967-1987)	78,50	75,50	70,65	67,95
201	» » » 6% (1968-1988)	76,10	73,10	68,49	65,79
202	» » » 6% (1968-1986)	78,90	75,90	71,01	68,31
203	» » » 6% (1969-1989)	74,40	71,40	66,96	64,26
204	» » » 7% (1971-1986)	84,60	81,10	76,14	72,99
205	» » » 7% (1972-1988)	82,30	78,80	74,07	70,92
206	» » » 7% (1973-1991)	74,55	71,05	67,10	63,95
207	» » » 9% (1976-1986)	89,20	84,70	80,28	76,23
208	Autostrade 9% (1975-1982)	88,25	83,75	79,43	75,38

Segue: *Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 2° semestre 1978 valevole per il 1° semestre 1979*

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
	Obbligazioni fondiarie ed equiparate				
209	ISVEIMER 5,50% (1963-1978) VIII emissione	101,50	98,75	91,35	88,88
210	» 6% (1964-1979) IX »	100,30	97,30	90,27	87,57
211	» 6% (1964-1979) X »	97,85	94,85	88,07	85,37
212	» 6% (1965-1980) XI »	94,95	91,95	85,46	82,76
213	» 6% (1966-1981) XII »	93,65	90,65	84,29	81,59
214	» 6% (1967-1982) XIII »	90,70	87,70	81,63	78,93
215	» 6% (1967-1982) XIV »	88,70	85,70	79,83	77,13
216	» 6% (1968-1983) XV »	89,20	86,20	80,28	77,58
217	» 6% (1969-1984) XVI »	87,40	84,40	78,66	75,96
218	» 7% (1970-1985) XVII »	86,85	82,85	77,67	74,57
219	» 7% (1971-1986) XVIII »	85,15	81,65	76,64	73,49
220	» 7% (1971-1986) XIX »	84,70	81,20	76,23	73,08
221	» 7% (1972-1987) XX »	81,60	78,10	73,44	70,29
222	» 7% (1973-1988)	79,75	76,25	71,78	68,63
223	» 9% (1974-1984)	94,30	89,80	84,87	80,82
224	» 8% (1975-1985)	87,90	83,90	79,11	75,51
225	» 9% (1975-1990)	83,90	79,40	75,51	71,46
226	Istituto Italiano Credito Fondiario Roma 4% ord.	63,50	61,50	57,15	55,35
227	» » » » » 5% S.O. priv.	85,70	83,20	77,13	74,88
228	» » » » » 6% S.O. conv. (ex. 5%)	66,00	63,00	59,40	56,70
229	» » » » » 5% S.S. priv.	83,85	81,35	75,47	73,22
230	» » » » » 6% S.S. conv. (ex. 5%)	78,95	75,95	71,06	68,36
231	» » » » » 6% Serie III	75,90	72,90	68,31	65,61
232	» » » » » 6% » I, II, V.	68,60	65,60	61,74	59,04
233	» » » » » 6% » IV	66,25	63,25	59,63	56,93
234	» » » » » 6% » VI	64,10	61,10	57,69	54,99
235	ITAL. Fondiario » » » 6% » VII	65,25	62,25	58,73	56,03
236	» » » » » 6% » VIII	63,60	60,60	57,24	54,54
237	» » » » » 6% » IX	66,00	63,00	59,40	56,70
238	» » » » » 7% » I	73,95	70,45	66,56	63,41
239	» » » » » 7% » II	70,00	66,50	63,00	59,85
240	» » » » » 7% » III	78,75	75,25	70,88	67,73
241	» » » » » 7% » IV	76,90	73,40	69,21	66,06
242	» » » » » 7% » V	75,10	71,60	67,59	64,44
243	» » » » » 10% 1-4-1976/1996.	89,35	84,35	80,42	75,92
244	» » » » » 10% 1-10-1976/1996	89,40	84,40	80,46	75,96
245	» » » » » 10% 1-4-1977-2002.	87,60	82,60	78,84	74,34
246	» » » » » 11% 1-4-1977/1997.	95,00	89,50	85,50	80,55
247	» » » » » 11% 1-10-1977/1992	95,30	89,80	85,77	80,82
248	» » » » » 11% 1-4-1977/1987.	94,35	88,85	84,92	79,97
249	» » » » » 11% 1-10-1977/1977	93,55	88,05	84,20	79,25
250	Istituto Credito Fondiario Venezie 5%	82,50	80,00	74,25	72,00
251	» » » » 6%	67,00	64,00	60,30	57,60
253	» » » » 6% conversione	71,25	68,25	64,13	61,43
252	» » » » 6% OO.PP.	65,00	62,00	58,50	55,80
254	» » » » 6% trentennale s.s.	65,00	62,00	58,50	55,80
255	» » » » 6% ventennale s.o.	65,00	62,00	58,50	55,80
256	» » » » 6% trentennale s.o.	65,00	62,00	58,50	55,80
257	» » » » 6% trentacinquennale s.o.	65,00	62,00	58,50	55,80
258	» » » » OO.PP. 6% s.s. ventennale	65,00	62,00	58,50	55,80
259	» » » » OO.PP. 6% s.s. trentennale	65,00	62,00	58,50	55,80
260	» » » » OO.PP. 6% s.o. quindicennale	65,00	62,00	58,50	55,80
261	» » » » OO.PP. 6% s.o. ventennale.	65,00	62,00	58,50	55,80
262	» » » » OO.PP. 6% s.o. trentennale	65,00	62,00	58,50	55,80

Segue: *Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 2° semestre 1978 valevole per il 1° semestre 1979*

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
263	Istituto Credito Fondiario Venezie OO.PP. 6% trentacinquennale . . .	65,00	62,00	58,50	55,80
264	» » » » OO.PP. 6% s. norm.	65,00	62,00	58,50	55,80
265	» » » Regione Marchigiana 5%	83,75	81,25	75,38	73,13
266	» » » » » 6%	75,15	72,15	67,64	64,94
267	» » » » » 7%	77,50	74,00	69,75	66,60
268	» » » Trentino-Alto Adige 4%	99,25	97,25	89,33	87,53
269	» » » » » » 5%	90,50	88.00	81,45	79,20
270	» » » » » » 6% conversione	68,00	65,00	61,20	58,50
271	» » » » » » 6% . .	68,00	65,00	61,20	58,50
272	» » » » » » 9% 12le e 15le. .	87,00	82,50	78,30	74,25
273	» » » » » » OO.PP. 5%	63,00	60,50	56,70	54,45
274	» » » » » » OO.PP. 6%	63,75	60,75	57,38	54,68
275	» » » della Liguria 5% .	94,55	92,05	85,10	82,85
276	» » » » » 6% .	69,50	66,50	62,55	59,85
277	» » » » » 9% serie XII	87,50	83,00	78,75	74,70
278	» » » della Toscana 6%.	87,95	84,95	79,16	76,46
279	» » » del Piemonte-Val d'Aosta 6% . .	71,00	68,00	63,90	61,20
280	» » Sportivo 6% (1967-1981) . .	100,80	97,80	90,72	88,02
281	» » » 7% (1971-1985) . .	101,50	98,00	91,35	88,20
282	» » » 10% (1975-1995) . .	—	—	—	—
283	» » » 10% (1977-1987)	—	—	—	—
284	Cassa di Risparmio di Roma (decennale) 5%	105,25	102,75	94,73	92,48
285	» » » (quindicennale) 5%	95,50	93,00	85,95	83,70
286	» » » » 6% conversione .	85,80	82,80	77,22	74,52
287	» » » » 6%	75,20	72,20	67,68	64,98
288	» » » (ventennale) 5%	77,40	74,90	69,66	67,41
289	» » » » 6% conversione	67,90	64,90	61,11	58,41
290	» » » » 6% .	67,35	64,35	60,62	57,92
291	» » » (venticinquennale 5%.	94,50	92,00	85,05	82,80
292	» » » » 6%.	87,20	84,20	78,48	75,78
293	» » » » 6%.	92,90	89,90	83,61	80,91
294	Cassa di Risparmio di Gorizia 5% I serie	86,25	83,75	77,63	75,38
295	» » » 5% II serie	96,00	93,50	86,40	84,15
296	» » V.E. di Palermo 5% I IV VI emissione	96,75	94,25	87,08	84,83
297	» » » » 5% II III IV e VII emissione . .	95,00	92,50	85,50	83,25
298	» » » » 6% conversione	81,00	78,00	72,90	70,20
299	» » » » 6% XI e XIII serie	83,10	80,10	74,79	72,09
300	» » » » 6% IX XII XIV XVI emissione .	80,85	77,85	72,77	70,07
301	» » » » 6% XI XIII XV	81,00	78,00	72,90	70,20
302	» » di Calabria e Lucania 5%	92,50	90,00	83,25	81,00
303	» » » » » 6%	87,00	84,00	78,30	75,60
304	» » » » 6% conversione	82,50	79,50	74,25	71,55
305	Credito Fondiario 5%	85,00	82,50	76,50	74,25
306	» » 6% conversione	69,80	66,50	62,82	59,85
307	» » 6% 1985.	90,85	87,85	81,77	79,07
308	» » 7%	91,45	87,95	82,31	79,16
309	» » 6% 1986.	86,55	83,55	77,90	75,20
310	» » 6% 1987.	99,40	96,40	89,46	86,76
311	» » 6% 1988.	87,25	84,25	78,53	75,83
312	» » 6% 1990.	74,15	71,15	66,74	64,04
313	» » 6% 1991.	71,60	68,60	64,44	61,74
314	» » 6% 1992.	69,10	66,10	62,19	59,49
315	» » 6% 1993.	69,85	66,85	62,87	60,17
316	» » 6% 1995.	71,35	68,35	64,22	61,52
317	» » 7% 1995.	73,60	70,10	66,24	63,09
318	» » 9% 1995.	88,20	83,70	79,38	75,33

Segue: *Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 2° semestre 1978 valevole per il 1° semestre 1979*

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
319	Credito Fondiario 6% 1996	68,10	65,10	61,29	58,59
320	» » 7% 1996	74,80	71,30	67,32	64,17
321	» » 9% 1996	82,50	78,00	74,25	70,20
322	» » 6% 1997	69,60	66,60	62,64	59,94
323	» » 6% 1998	67,30	64,30	60,57	57,87
324	» » 9% 1998	67,40	62,90	60,66	56,61
325	» » 7% 1999	75,40	71,90	67,86	64,71
326	» » 10% 1977 I e II emissione	87,25	82,25	78,53	74,03
327	» » 10% 1997 III emissione	87,10	82,10	78,39	73,89
328	» » 11% 1997 I emissione	93,50	88,00	84,15	79,20
329	» » OO.PP. s.o. I em. 12%	101,00	95,00	90,90	85,50
330	» » 7% 2000	73,35	69,85	66,02	62,87
331	» » 9% 2000	85,55	81,05	77,00	72,95
332	» » 9% 2001	79,50	75,00	71,55	67,50
333	» » 10% S.p.A. sov.	65,00	60,00	58,50	54,00
334	» » OO.PP. 6% I serie (1961-1986)	76,00	73,00	68,40	65,70
335	» » OO.PP. (ventennale) 7% II emissione	74,45	70,95	67,01	63,86
336	» » OO.PP. (ventennale) 7% III emissione	74,90	71,40	67,41	64,26
337	» » OO.PP. s.o. IV em. 9%	84,50	80,00	76,05	72,00
338	» » OO.PP. s.o. V em. 10%	93,20	88,20	83,88	79,38
339	» » OO.PP. ventennale 6% s.s.	74,15	71,15	66,74	64,04
340	» » OO.PP. s.o. 9% VI emissione	85,00	80,50	76,50	72,45
341	» » OO.PP. ventennale 7% II emissione	76,25	72,75	68,63	65,48
342	» » OO.PP. ventennale 7% III emissione	73,75	70,25	66,38	63,23
343	» » OO.PP. ventennale 10% V emissione	93,10	88,10	83,79	79,29
344	» » OO.PP. Autostrade 6%	67,50	64,50	60,75	58,05
345	» » Autostrade 9% III emissione	86,50	82,00	77,85	73,80
346	» » » s.o. 6% I emissione	79,00	76,00	71,10	68,40
347	» » » s.o. 6% II emissione	81,00	78,00	72,90	70,20
348	» » » s.o. 7% III emissione	73,50	70,00	66,15	63,00
349	» » » s.o. 9% IV emissione	84,50	80,00	76,05	72,00
350	» » » s.o. 10% V emissione	93,10	88,10	83,79	79,29
351	» » OO.PP. s.o. VI em. 12%	100,50	94,50	90,45	85,05
352	Credito Industriale Sardo 6% (1964-1979)	102,50	99,50	92,25	89,55
353	» » » 6% (1965-1980) I emissione	96,95	93,95	87,26	84,56
354	» » » 6% (1965-1980) II emissione	95,95	92,95	86,36	83,66
355	» » » 6% (1966-1981)	94,80	91,80	85,32	82,62
356	» » » 6% (1968-1983)	88,05	85,05	79,25	76,55
357	» » » 6% (1969-1984)	86,95	83,95	78,26	75,56
358	» » » 7% (1970-1985)	78,10	74,60	70,29	67,14
359	» » » 7% (1971-1986)	84,65	81,15	76,19	73,04
360	» » » 7% (1971-1986) II emissione	82,45	78,95	74,21	71,06
361	» » » 7% (1972-1987)	81,20	77,70	73,08	69,93
362	» » » 7% (1973-1988)	81,00	77,50	72,90	69,75
363	» » » 9% (1974-1984)	93,40	88,90	84,06	80,01
364	» » » 9% (1974-1989)	89,60	85,10	80,64	76,59
365	» » » 9% (1975-1987)	90,30	85,80	81,27	77,22
366	» » » 9% (1975-1987) II emissione	89,00	84,50	80,10	76,05
367	» » » 9% (1976-1989)	85,60	81,10	77,04	72,99
368	» » » 10% (1976-1986)	85,80	80,80	77,22	72,72
369	» » » 12% (1977-1987)	100,70	94,70	90,63	85,23
370	Banca Nazionale del Lavoro Credito Fondiario 5%	84,75	82,25	76,28	74,03
371	» » » » Alb. e Tur. 5%	73,65	71,15	66,29	64,04
372	» » » » Alb. e Tur. 7% 1990	77,40	73,90	69,66	66,51
373	» » » Sez. Op. Pub. 5%	81,40	78,90	73,26	71,01
374	» » » Sez. Op. Pub. 6%	72,00	69,00	64,80	62,10

Segue: *Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 2° semestre 1978 valevole per il 1° semestre 1979*

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
375	Banca Nazionale del Lavoro Cred. Med. Picc. Ind. 6% s.s. (1968-1988) I e II tr.	76,50	73,50	68,85	66,15
376	» » » » » » » 6% s.s. (1969-1989) III tr.	75,60	72,60	68,04	65,34
377	» » » Cred. Med. Picc. Ind. 6% s.s. (1969-1989) II emissione	74,85	71,85	67,37	64,67
378	» » » » » » » 7% s.s. (1970-1990) II emissione	79,05	75,55	71,15	68,00
379	» » » » » » » 7% s.s. (1971-1991) II emissione	78,00	74,50	70,20	67,05
380	» » » » » » » 7% (1973-1993) III emissione	76,00	72,50	68,40	65,25
381	» » » » » » » 8% (1974-1994) IV emissione	90,00	86,00	81,00	77,40
382	» » » » » » » 9%	91,50	87,00	82,35	78,30
383	» » » » Ind. 1977-1997 10%	87,00	82,00	78,30	73,80
384	Banco di Sicilia 5%	97,50	95,00	87,75	85,50
385	» » 6% ord.	98,00	95,00	88,20	85,50
386	» » 6% conversione	98,15	95,15	88,34	85,64
387	» » 5% Cred. Ind. I e II serie	101,75	99,25	91,58	89,33
388	» » serie « C » vent. 11%	94,10	88,60	84,69	79,74
389	» » 5% OO.PP.	97,50	95,00	87,75	85,50
390	» » 6% OO.PP.	98,00	95,00	88,20	85,50
391	Industrializzazione della Sicilia 6% (IRFIS) 1965-1980 serie D-E . . .	97,15	94,15	87,44	84,74
392	» » » 6% » 1966-1981 serie F	92,75	89,75	83,48	80,78
393	» » » 6% » 1967-1982 serie G	89,75	86,75	80,78	78,08
394	» » » 6% » 1969-1984 serie H	81,85	78,85	73,67	70,97
395	» » » 7% » 1971-1986 VII emissione .	82,70	79,20	74,43	71,28
396	» » » 6% » 1973-1988 VII emissione .	77,90	74,90	70,11	67,41
397	» » » 7% » 1973-1988 VIII emissione.	94,40	90,90	84,96	81,81
398	» » » 9% » 1974-1989 IX emissione .	95,20	90,70	85,68	81,63
399	» » » 10% » 1976-1986 XI emissione .	94,25	89,25	84,83	80,33
400	Banco di Napoli 5%	91,80	89,30	82,62	80,37
401	» » 6% ord.	70,80	67,80	63,72	61,02
402	» » 6% conversione	71,20	68,20	64,08	61,38
403	» » 7%	81,00	77,50	72,90	69,75
404	» » 9%	94,00	89,50	84,60	80,55
405	» » 7% Cred. ind. (1971-1986) I emissione.	86,75	83,25	78,08	74,93
406	» » 7% Cred. ind. (1972-1987) II emissione	87,90	84,40	79,11	75,96
407	» » 7% Cred. ind. (1972-1987) III emissione	85,90	82,40	77,31	74,16
408	» » 6,50% Cred. ind. (1973-1980)	97,50	94,25	87,75	84,83
409	» » 7% Cred. ind. (1973-1988) IV emissione	89,70	86,20	80,73	77,58
410	» » 8,50% Cred. ind. (1975-1985)	88,75	84,50	79,88	76,05
411	» » 8,50% Cred. ind. (1975-1985)	83,45	79,20	75,11	71,28
412	Cassa di Risparmio delle Province Lombarde - Milano 3,50%	91,75	90,00	82,58	81,00
413	» » » » » » 4%	93,00	91,00	83,70	81,90
414	» » » » » » 5%	79,40	76,90	71,46	69,21
415	» » » » » » 6%	67,60	64,60	60,84	58,14
416	» » » » » » 6% OO.PP. (ex 5%)	66,00	63,00	59,40	56,70
417	» » » » » » 6% OO.PP. . .	63,90	60,90	57,51	54,81
418	» » » » » » 7% OO.PP. (1975-1966)	68,25	64,75	61,43	58,28
419	» » » » » » 9% OO.PP. (1975-1996)	75,35	70,85	67,82	63,77
420	» » di Bologna 3,50%.	85,65	83,90	77,09	75,51
421	» » » 4%	82,50	80,50	74,25	72,45
422	» » » 5% II serie	85,80	83,30	77,22	74,97

Segue: *Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 2° semestre 1978 valevole per il 1° semestre 1979*

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
423	Cassa di Risparmio di Bologna 5% III serie	68,15	65,65	61,34	59,09
424	» » » 6% II e III serie conv.	68,60	65,60	61,74	59,04
425	» » » 6% (ex 5%)	68,05	65,05	61,25	58,55
426	» » » 5% OO.PP.	67,50	65,00	60,75	58,50
427	» » » 6% OO.PP.	67,70	64,70	60,93	58,23
428	» » » 7% OO.PP.	68,45	64,95	61,61	58,46
429	Monte dei Paschi di Siena 5%	102,50	100,00	92,25	90,00
430	» » » 6% conversione	98,00	95,00	88,20	85,50
431	» » » 6%	98,00	95,00	88,20	85,50
432	» » » 6% OO.PP. (ex 5%)	98,00	95,00	88,20	85,50
433	» » » 6% OO.PP.	98,00	95,00	88,20	85,50
434	Istituto Bancario S. Paolo di Torino 3,50%	101,75	100,00	91,58	90,00
435	» » » » 5%	87,50	85,00	78,75	76,50
436	» » » » 6% conversione	71,60	68,60	64,40	61,74
437	» » » » 6%	71,35	68,35	64,22	61,52
438	» » » » 7%	83,00	79,50	74,70	71,55
439	» » » » 9%	84,00	79,50	75,60	71,55
440	» » » » I serie 1976/1996 10%	87,50	82,50	78,75	74,25
441	» » » » 5% OO.PP.	69,85	67,35	62,87	60,62
442	» » » » 6% OO.PP.	68,60	65,60	61,74	59,04
443	» » » » 7%	69,95	66,45	62,96	59,81
444	» » » » 9%	80,70	76,20	72,63	68,58
445	Istituto Credito Imprese Pubblica Utilità 5,50% ventennale	93,70	90,95	84,33	81,86
446	» » » » » 6% ventennale s.o.	79,40	76,40	71,46	68,76
447	» » » » » 7% quinquennale (1974-1979) II emissione	98,50	95,00	88,65	85,50
448	» » » » » 8% (1974-1979)	101,10	97,10	90,99	87,39
449	» » » » » 8% (1975-1980)	93,85	89,85	84,47	80,87
450	» » » » » 8% (1975-1980 II emissione	99,70	95,70	89,73	86,13
451	» » » » » 9% (1976-1981)	98,70	94,20	88,83	84,78
452	» » » » » 9% (1977-1982)	96,90	92,40	87,21	83,16
453	» » » » » (5le) 10% (1977-1982)	98,85	93,85	88,97	84,47
454	» » » » » (5le) 10% (1978-1983)	98,40	93,40	88,56	84,06
455	» » » » » 7% decenn. I em.	98,75	95,25	88,88	85,73
456	» » » » » 7% decenn. II em. 1971	102,10	98,60	91,89	88,74
457	» » » » » 7% decenn. III em. 1972	96,20	92,70	86,58	83,43
458	» » » » » 7% decenn. IV em. 1972	94,55	91,05	85,10	81,95
459	» » » » » 7% decenn. V em. 1973	84,90	81,40	76,41	73,26
460	» » » » » 7% (1974-1984) VII em.	93,75	90,25	84,38	81,23
461	» » » » » 8% (1974-1984)	96,70	92,70	87,03	83,43
462	» » » » » 8% 1974-1984) II em.	89,10	85,10	80,19	76,59
463	» » » » » 8% (1975-1985)	90,35	86,35	81,32	77,72
464	» » » » » 8% (1975-1985)	87,50	83,50	78,75	75,15
465	» » » » » 9% (1976-1986)	90,45	85,95	81,41	77,36
466	» » » » » 9% (1976-1986) II em.	90,85	86,35	81,77	77,72
467	» » » » » 10% (1977-1987)	92,90	87,90	83,61	79,11
468	» » » » » 10% (1977-1987) II emiss.	93,85	88,85	84,47	79,97
469	» » » » » (10le) 10% (1978-1988)	93,00	88,00	83,70	79,20
470	» » » » » 7% decenn. VI em. 1973	89,70	86,20	80,73	77,58
471	» » » » » 7% quind. s.o. I em. 1970	86,45	82,95	77,81	74,66
472	» » » » » 7% quind. s.o. II em.	86,65	83,15	77,99	74,84
473	» » » » » 7% quind. s.o. III em.	84,25	80,75	75,83	72,68
474	» » » » » 7% quind. s.o. IV em.	83,90	80,40	75,51	72,36
475	» » » » » 7% quind. s.o. V em.	82,45	78,95	74,21	71,06
476	» » » » » 7% quind. s.o. VI em.	82,40	78,90	74,16	71,01
477	» » » » » 7% quind. s.o. VII em.	80,75	77,25	72,68	69,53

Segue: *Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 2° semestre 1978 valevole per il 1° semestre 1979*

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
478	Istituto Credito Imprese Pubblica Utilità 7% (1973-1988) VIII em. . .	80,40	76,90	72,36	69,21
479	» » » » » 7% (1974-1989) IX em. . .	80,25	76,75	72,23	69,08
480	» » » » » 8% (1974-1989).	78,40	74,40	70,56	66,96
481	» » » » » 8% (1974-1989) II em. . . .	85,00	81,00	76,50	72,90
482	» » » » » 8% (1975-1990).	82,35	78,35	74,12	70,52
483	» » » » » 8% (1975-1990).	76,85	72,85	69,17	65,57
484	» » » » » 9% (1976-1991).	84,85	80,35	76,37	72,32
485	» » » » » 9% (1976-1991) II em. . . .	84,75	80,25	76,28	72,23
486	» » » » » 10% (1976-1991).	90,20	85,20	81,18	76,68
487	» » » » » 10% (1977-1992).	88,25	83,25	79,43	74,93
488	» » » » » 10% quind. (1978-1993) . . .	89,20	84,20	80,28	75,78
489	» » » » » 10% quind. (1977-1992) II em.	93,25	88,25	83,93	79,43
490	» » » » » 7% vent. I em.	76,00	72,50	68,40	65,25
491	» » » » » 7% vent. II em. 1972 s.o. .	75,50	72,00	67,95	64,80
492	» » » » » 7% vent. III em. 1972-1992 .	74,95	71,45	67,46	64,31
493	» » » » » 7% vent. IV em. 1973 . . .	73,70	70,20	66,33	63,18
494	» » » » » 7% vent. V em. 1973 . . .	73,80	70,30	66,42	63,27
495	» » » » » 7% vent. VI em. 1974-1994.	72,70	69,20	65,43	62,28
496	» » » » » 8% vent. 1974-1994	75,15	71,15	67,64	64,04
497	» » » » » 8% vent. 1975-1995	72,95	68,95	65,66	62,06
498	» » » » » 8% vent. 1976-1996	75,15	71,15	67,64	64,04
499	» » » » » 9% vent. I em. 1976-1996 .	80,95	76,45	72,86	68,81
500	» » » » » 9% vent. II em. 1976-1996 .	81,20	76,70	73,08	69,03
501	» » » » » 10% vent. 1977-1997 . .	87,95	82,95	79,16	74,66
502	» » » » » 10% vent. 1978-1998	92,00	87,00	92,80	78,30
503	» » » » » 6% s.s. Export. 1965/66/88	74,05	71,05	66,65	63,95
504	» » » » » 6% s.s. Export « A » 1968-1979	92,65	89,65	83,39	80,69
505	» » » » » 7% s.s. Export « A » I tr. . .	106,35	102,85	95,72	92,57
506	» » » » » 6% s.s. Export « B » 1968-1980	100,50	97,50	90,45	87,75
507	» » » » » 6% O. str. Mezz. s.s. III em. 1965-1980	97,85	94,85	88,07	85,37
508	» » » » » 6% O. str. Mezz. s.s. IV em. 1965-1980	98,90	95,90	89,01	86,31
509	» » » » » 6% O. str. Mezz. s.s. V em. 1965-1981	99,00	96,00	89,10	86,40
510	» » » » » 6% O. str. Mezz. s.s. V em. 1966-1981	99,65	96,65	89,69	86,99
511	» » » » » 6% s.s. Svil. Ind. I emiss. .	99,30	96,30	89,37	86,67
512	» » » » » 6% s.s. Svil. Ind. serie A . .	97,00	94,00	87,30	84,60
513	» » » » » 7% s.s. Svil. Ind. serie B . .	84,95	81,45	76,46	73,31
514	» » » » » 7% s.s. Svil. Ind. serie C . .	86,90	83,40	78,21	75,06
515	» » » » » 7% s.s. Svil. Ind. serie D . .	85,10	81,60	76,59	73,44
516	» » » » » 8% s.s. Svil. Ind. serie D (1970-1985)	78,50	74,50	70,65	67,05
517	» » » » » 8% s.s. Svil. Ind. serie E . .	84,75	80,75	76,28	72,68
518	» » » » » 7% s.s. Svil. Ind. serie E . (1970-1985)	85,90	82,40	77,31	74,16
519	» » » » » 7% s.s. Svil. Ind. serie F . .	82,20	78,70	73,98	70,83
520	» » » » » 8% s.s. Svil. Ind. serie F (1975-1985)	84,30	80,30	75,87	72,27
521	» » » » » 7% s.s. Svil. Ind. serie G . .	81,85	78,35	73,67	70,52
522	» » » » » 9% s.s. Svil. Ind. serie G (1970-1985)	84,95	80,45	76,46	72,41
523	» » » » » 7% s.s. Svil. Ind. serie H . .	81,30	77,80	73,17	70,02
524	» » » » » 9% s.s. Svil. Ind. serie H (1970-1985)	84,90	80,40	76,41	72,36
525	» » » » » 10% s.s. Svil. Ind. serie H (1970-1985)	93,00	88,00	83,70	79,20

Segue: *Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 2° semestre 1978 valevole per il 1° semestre 1979*

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
526	Istituto Credito Imprese Pubblica Utilità 7% s.s. Svil. Ind. serie I (1970-1985)	81,45	77,95	73,31	70,16
527	» » » » » 10% s.s.l. Silv. Ind. serie L	89,60	84,60	80,64	76,14
528	» » » » » 8% s.s. Svil. Ind. serie M (1970-1985)	80,90	76,90	72,81	69,21
529	» » » » » 8% s.s. Svil. Ind. serie O (1970-1985)	78,45	74,45	70,61	67,01
530	» » » » » 9% s.s. Svil. Ind. serie Q (1970-1985)	83,35	78,85	75,02	70,97
531	» » » » » 9% s.s. Svil. Ind. serie P (1970-1985)	83,40	78,90	75,06	71,01
532	» » » » » 10% s.s. Svil. Ind. serie R (1970-1985)	88,50	83,50	79,65	75,15
533	» » » » » 10% s.s. Svil. Ind. serie S (1970-1985)	89,50	84,50	80,55	76,05
534	Istituto Nazionale Credito Edilizio 5%	108,95	106,45	98,06	95,81
535	» » » » 9%	84,30	79,80	75,87	71,82
536	» » » » 10%	87,25	82,25	78,53	74,03
537	» » » » 10% (1978-1997).	87,35	82,35	78,62	74,12
538	Mediocredito Centrale 6% (1970-1980)	96,15	93,15	86,54	83,84
539	» » 7% (1971-1979)	99,80	96,30	89,82	86,67
540	» » 7% (1971-1981) I emissione	100,00	96,50	90,00	86,85
541	» » 7% (1971-1981) II »	95,70	92,20	86,13	82,98
542	» » 7% (1972-1982) I »	93,85	90,35	84,47	81,32
543	» » 7% (1972-1982) II »	93,75	90,25	84,38	81,23
544	» » 7% (1973-1983) I »	90,55	87,05	81,50	78,35
545	» » 7% (1973-1983) II »	90,30	86,80	81,27	78,12
546	» » 8% (1974-1982)	93,95	89,95	84,56	80,96
547	» » 9% (1974-1982)	97,25	92,75	87,53	83,48
548	» » 9% (1976-1983)	96,90	92,40	87,21	83,16
549	» » 10% (1976-1984)	96,50	91,50	86,85	82,35
550	Consorzio Nazionale Cred. Agrario Miglioram. - serie D 5% (1953-1983)	80,65	78,15	72,59	70,34
551	» » » » » » F 5% (1963-1993)	61,70	59,20	55,53	53,28
552	» » » » » » G 6% (1970-1995)	71,75	68,75	64,58	61,88
553	» » » » » s.s. 7% 1974-1999	98,00	94,50	88,20	85,05
554	» » » » » serie B 7%	91,35	87,85	82,22	79,07
555	» » » » » serie I 8%	94,80	90,80	85,32	81,72
556	» » » » » serie 75/L 9%	88,25	83,75	79,43	75,38
557	» » » » » serie 77/M 10%	94,95	89,95	85,46	80,96
558	Istituto Mobiliare Italiano 5% XXII emissione	101,30	98,80	91,17	88,92
559	» » » 5% XXIII »	90,00	87,50	81,00	78,75
560	» » » 5,50% XXIV »	87,35	84,60	78,62	76,14
561	» » » 6% XXV »	90,50	87,50	81,45	78,75
562	» » » 6% XXVI »	77,30	74,30	69,57	66,87
563	» » » 6% XXVII »	75,00	72,00	67,50	64,80
564	» » » 7% XXVIII »	80,60	77,10	72,54	69,39
565	» » » 7% XXIX »	80,70	77,20	72,63	69,48
566	» » » 7% XXX »	99,35	95,85	89,42	86,27
567	» » » 7% XXXI »	98,80	95,30	88,92	85,77
568	» » » 7% XXXII (1971-1983).	91,60	88,10	82,44	79,29
569	» » » 7% XXXIII emis. non optate 1972-1988	79,80	76,30	71,82	68,67
570	» » » 7% XXXIII optabili 1972-1978.	75,20	71,70	67,68	64,53
571	» » » 7% XXXIV emissione 1971-1991 . . .	76,25	72,75	68,63	65,48
572	» » » 7% XXXV » 1972-1987 . . .	80,45	76,95	72,41	69,26
573	» » » 37 - 7% 1973-1994	73,00	69,50	65,70	62,55
574	» » » 38 - 7% 1973-1994	73,30	69,80	65,97	62,82
575	» » » 39 - 7% 1973-1991	76,20	72,70	68,58	65,43

Segue: *Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 2° semestre 1978 valevole per il 1° semestre 1979*

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
576	Istituto Mobiliare Italiano 40 - 7% 1973-1993	97,50	94,00	87,75	84,60
577	» » » 41 - 8% 1974-1992	77,95	73,95	70,16	66,56
578	» » » 42 - 8% 1974-1994	74,30	70,30	66,87	63,27
579	» » » 43 - 8% 1974-1994	88,75	84,75	79,88	76,28
580	» » » 45 - 8% 1975-1985	87,25	83,25	78,53	74,93
581	» » » 46 - 8% 1975-1990	81,10	77,10	72,99	69,39
582	» » » 47 - 8% 1976-1982	94.70	90,70	85,23	81,63
583	» » » 48 - 10% 1975-1986	94,65	89,65	85,19	80,69
584	» » » 49 - 10% 1975-1993	86,40	81,40	77,76	73,26
585	» » » 50 - 10% 1976-1983	100,15	95,15	90,14	85,64
586	» » » 53 - 10% 1976-1981	98,75	93,75	88,88	84,38
587	» » » 52 - 10% 1976-1987	94,20	89,20	84,78	80,28
588	» » » 53 - 10% 1976-1981	100,30	95,30	90,27	85,77
589	» » » 54 - 10% 1977-1988	92,45	87,45	83,21	78,71
600	» » » 55 - 12% 1977-1983	102,80	96,80	92,52	87,12
601	» » » Sez. Aut. Cred. Nav. 1973-1991 7%	76,60	73,10	68,94	65,79
602	» » » » » » » 1975-1990 10%	91,30	86,30	82,17	77,67
603	» » » » » » » 1963-1980 6%	97,30	94,30	87,57	84,87
604	» » » » » » » 1967-1983 6%	87,05	84,05	78,35	75,65
605	» » » » » » » 1970-1987 7%	80,90	77,40	72,81	69,66
606	» » » 6,25% serie speciale 1964	88,65	85,50	79,79	76,95

(2448)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta indicata a fianco del seguente marchio di identificazione dei metalli preziosi ha restituito i relativi punzoni, che sono stati deformati, avendo cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso:

Provincia di Venezia:

« 50-VE »: Furrini Tertulliano, in Venezia, via Verdi, 16.

(3117)

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di terreni in comune di Dasindo

Con deliberazione 26 gennaio 1979, n. 517, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire le neocostituite particelle fondiarie 1198/2, 1198/3 e 1198/4 in partita tavolare 161 del comune catastale di Dasindo dal demanio al patrimonio provinciale.

(3016)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/26293 del 5 gennaio 1928, con il quale il cognome del sig. Iaconcic Mario, nato a Trieste il 24 novembre 1889, venne ridotto nella forma italiana di « Giacomini », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Giuseppina Ambrosich ed ai figli Mario e Domenico;

Vista la domanda prodotta in data 12 dicembre 1978, corredata della prescritta documentazione, con la quale la nipote del predetto, sig.na Giacomini Giuseppina, nata a Pola il 10 maggio 1943, residente a Milano in via Venini, 29, chiede la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Iaconcic » posseduto dal padre Mario prima dell'emanazione del nominato decreto;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio citato in premessa è revocato per quanto riguarda gli effetti nei confronti della figlia di Mario, sig.na Giacomini Giuseppina, il cui cognome è restituito nella forma originaria di « Iaconcic ».

Il sindaco di Milano è pregato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 9 marzo 1979

p. *Il prefetto*: Ravalli

(3122)

CONCORSI ED ESAMI

OSPEDALE « F. BRANCIFORTE » DI BUTERA

Rettifica e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

Il posto di direttore sanitario indicato nell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 31 ottobre 1977 deve intendersi rettificato in un posto di sanitario-direttore. E' pertanto riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al medesimo concorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Butera (Caltanissetta).

(1108/S)

OSPEDALE DI GROSSETO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di otorinolaringoiatria.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di otorinolaringoiatria (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Grosseto.

(1116/S)

OSPEDALI CIVILI DI GENOVA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del secondo servizio di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del secondo servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Genova.

(1117/S)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 27 luglio 1978, **n. 43.**

Modifiche ed integrazioni alla legge provinciale 13 febbraio 1975, n. 16.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 26 *settembre* 1978)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 2 della legge provinciale 13 febbraio 1975, n. 16, è sostituito dal seguente:

« *Compiti.* — All'azienda sono attribuiti i seguenti compiti:

a) realizzare e gestire una rete idonea a consentire, con qualsiasi mezzo tecnico, la ricezione contemporanea, nel territorio della provincia, delle radiodiffusioni sonore e visive emesse da organismi radiotelevisivi esteri dell'area culturale tedesca e ladina con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691;

b) promuovere ogni intervento diretto a sviluppare e perfezionare tecnicamente la rete di cui alla lettera precedente, curando, di concerto con il Ministero delle poste e telecomunicazioni e nell'ambito delle proprie competenze, il coordinamento tecnico con altri servizi all'uopo necessari;

c) ristrutturare e gestire gli impianti privati esistenti nel territorio provinciale acquisiti dalla provincia;

d) istituire servizi tecnici decentrati;

e) stipulare accordi o convenzioni con la RAI o con altri concessionari del Ministero delle poste e telecomunicazioni per l'utilizzazione comune di impianti radiotelevisivi, loro accessori e infrastrutture;

f) stipulare accordi o convenzioni con enti, società o amministrazioni e con gli organismi radiotelevisivi esteri della area culturale tedesca e ladina, ferma restando la competenza della provincia per gli accordi e le convenzioni di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691;

g) provvedere al trasporto dei programmi, utilizzando, ove occorra, alle condizioni di legge, i collegamenti disponibili della rete pubblica nazionale di telecomunicazioni del Ministero delle poste e telecomunicazioni e dei suoi concessionari;

h) provvedere alla formazione professionale di personale tecnico;

i) gestire il patrimonio ad essa affidato;

l) partecipare a consorzi, associazioni e comitati che perseguano le finalità precisate dal presente articolo;

m) stipulare eventuali accordi con gli autori aventi diritto o organismi loro rappresentanti;

n) predisporre i mezzi tecnici necessari per l'individuazione di turbative dei servizi pubblici radiotelevisivi dell'azienda di cui al presente articolo e conseguente segnalazione ai competenti organi del Ministero delle poste e telecomunicazioni.

Per il raggiungimento degli scopi e per l'esercizio delle attività sopra indicate, l'azienda può avvalersi della collaborazione di altri enti o istituzioni o associazioni aventi fini analoghi. Essa può avvalersi, inoltre, della consulenza e della collaborazione, in via eccezionale, di esperti di riconosciuto valore nello studio di problemi tecnici.

La custodia e manutenzione o gestione di singoli impianti può essere affidata a persone o imprese di fiducia della RAS ».

Art. 2.

Norme transitorie e finali

Per l'espletamento dei compiti previsti dalla lettera *n*) dello art. 1, l'azienda provvederà all'assunzione di un dipendente della carriera di concetto e di un dipendente della carriera ausiliaria.

Al personale dell'azienda già dipendente dello Stato, della provincia, di aziende provinciali comunque denominate o di enti pubblici locali siti nel territorio della provincia, il servizio con mansioni analoghe o assimilabili è riconosciuto, agli effetti della progressione in carriera, nei limiti delle disposizioni delle leggi provinciali.

Art. 3.

L'art. 18 della legge provinciale 13 febbraio 1975, n. 16, è sostituito dal seguente:

« Le indennità dovute ai privati, i cui impianti radiotelevisivi vennero acquisiti dalla Provincia a mente del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691, sono determinate tenendo presenti i seguenti criteri di valutazione:

a) valore venale dell'impianto;

b) eventuali corrispettivi e utili conseguiti dal cedente, in via diretta o indiretta in seguito all'installazione dell'impianto.

La RAS provvede alla determinazione e corresponsione delle indennità di cui al comma precedente se ed in quanto esse non vennero già corrisposte dalla provincia.

Qualora non sia possibile l'accertamento dei corrispettivi e utili di cui alla lettera *b*) del presente articolo, la determinazione e corresponsione delle indennità di cui al primo comma possono essere effettuate in via transativa in misura non superiore alla metà del valore venale dell'impianto all'epoca della sua acquisizione maggiorato della svalutazione monetaria secondo l'indice ISTAT per la provincia di Bolzano e degli interessi di legge.

Qualora la determinazione delle indennità non venisse accettata dai privati interessati, si applicano le disposizioni della parte II della presente legge. Qualora impianti acquisiti dalla provincia dovessero diventare superflui, il relativo materiale potrà essere restituito ai rispettivi privati già proprietari degli impianti stessi che ne facessero richiesta. Tale restituzione sarà gratuita se l'acquisizione da parte della provincia è avvenuta a titolo gratuito e verso pagamento se l'acquisizione è avvenuta a titolo oneroso.

La RAS provvede, inoltre, al pagamento dei corrispettivi per la gestione degli impianti acquisiti dalla provincia per il periodo successivo al 1° luglio 1973, se ed in quanto tali corrispettivi non vennero già corrisposti dalla provincia.

Nulla è innovato circa le acquisizioni perfezionate prima della entrata in vigore della presente legge ».

Art. 4.

I comuni, le frazioni di comune e le comunità comprensoriali possono per delega della provincia e dietro parere tecnico dell'azienda realizzare e gestire microripetitori radiotelevisivi per ridiffondere i programmi readiotelevisivi esteri dell'area culturale tedesca e ladina al fine di servire aree non già servite dall'azienda, a condizione che tali impianti siano tecnicamente compatibili con i progetti tecnici concordati con il competente Ministero a mente del secondo comma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691. L'attivazione di impianti verrà comunicata dalla RAS al Ministero medesimo con indicazione delle principali caratteristiche tecniche.

Al primo comma dell'art. 7 della legge provinciale 19 settembre 1973, n. 37, al sesto rigo, dopo le parole « impianti di risalita » sono inserite le parole « la realizzazione di grandi impianti per la diffusione radiotelevisiva e telefonica ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 27 luglio 1978

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 10 agosto 1978, n. **44**.

Modifica della legge provinciale 6 settembre 1976, n. 41: « Ordinamento delle organizzazioni turistiche, delega funzioni alle comunità comprensoriali, istituzione degli organi consultivi nella materia del turismo e soppressione dell'ente provinciale per il turismo ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 26 *settembre* 1978)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La lettera *b*) del terzo comma dell'art. 8 della legge provinciale 6 settembre 1976, n. 41, è sostituita dalla seguente:

« *b*) il regolamento del personale sotto l'aspetto giuridico ed economico, nonchè i provvedimenti in materia di personale ad esso attribuito dal regolamento medesimo ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 41 della legge provinciale 6 settembre 1976, n. 41, è sostituito dal seguente:

« Partecipa alle riunioni, con voto consultivo, il direttore dell'ufficio, che, in caso di assenza o impedimento dell'assessore per il turismo, assume la presidenza del consiglio con voto deliberante ».

Art. 3.

L'art. 43 della legge provinciale 6 settembre 1976, n. 41, è sostituito dal seguente:

« Il presidente del consiglio di amministrazione ha la legale rappresentanza dell'ufficio, convoca il consiglio di amministrazione, impegna e ordina le spese, emana gli atti occorrenti al regolare funzionamento dell'ufficio, vigila sull'esecuzione dei provvedimenti deliberati dal consiglio di amministrazione. Egli adotta, inoltre, in caso di urgenza e necessità, provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, da sottoporre alla ratifica del consiglio nella adunanza successiva, nonchè tutti i provvedimenti non espressamente attribuiti alla competenza del consiglio ».

Art. 4.

All'art. 44 della legge provinciale 6 settembre 1976, n. 41, è aggiunto il seguente quinto comma:

« Ai membri del collegio dei revisori spetta, inoltre, un'indennità di carica che viene fissata per ogni esercizio finanziario dal consiglio di amministrazione dell'ufficio. Resta fermo il divieto fatto dall'art. 2 della legge provinciale 12 luglio 1974, n. 2 ».

Art. 5.

L'art. 47 della legge provinciale 6 settembre 1976, n. 41, è sostituito dal seguente:

« Tutti i servizi comportanti acquisti, forniture, affitti, trasporti e altre prestazioni che riguardino i compiti istituzionali dell'ufficio possono venire eseguiti in economia tramite funzionari delegati.

Nell'ambito dei fondi stanziati sui singoli capitoli del bilancio di previsione deliberato dal consiglio di amministrazione, i funzionari delegati, sulla base del programma di attività e di previsioni di spesa, anche di massima, provvedono sotto la loro diretta responsabilità all'esecuzione dei servizi di cui al primo comma.

Ove le previsioni di spesa di cui al comma precedente siano di massima, il consiglio di amministrazione fisserà l'importo massimo per ogni singola spesa effettuabile dai funzionari delegati. Le spese eccedenti tale limite di importo dovranno essere preventivamente autorizzate dal presidente del consiglio di amministrazione e, in sua assenza o impedimento, dal direttore dell'ufficio.

Il pagamento delle spese dell'ufficio viene disposto:

a) con mandati diretti;

b) con aperture di credito autorizzate dal consiglio di amministrazione presso la tesoreria dell'ufficio alle quali si provvede mediante ordini di accreditamento a favore dei funzionari delegati.

Le aperture di credito possono essere disposte senza limiti di importo, ma non possono superare la disponibilità dello stanziamento dei singoli capitoli di bilancio.

Gli ordini di accreditamento sono firmati dal presidente del consiglio di amministrazione o da un suo sostituto e dal direttore dell'ufficio o da un suo sostituto. I sostituti incaricati della firma degli ordini di accreditamento sono nominati dal consiglio di amministrazione. Detti ordini di accreditamento devono indicare la somma che potrà essere prelevata dal funzionario delegato mediante emissione di buoni in proprio favore per i pagamenti in contanti e quella che dovrà essere utilizzata mediante emissione di ordinativi a favore dei creditori.

Ogni trimestre, e in ogni caso, al termine dell'esercizio o quando cessino le sue facoltà e anche quando ad esso subentri altro funzionario, il funzionario delegato deve sottoporre allo esame e all'approvazione del consiglio di amministrazione il conto delle somme erogate insieme con i documenti giustificativi ».

Art. 6.

Il secondo comma dell'art. 48 della legge provinciale 6 settembre 1976, n. 41, è sostituito dal seguente:

« Il direttore dell'ufficio assolve i seguenti compiti:

1) provvede alla compilazione di un progetto di programma di attività da sottoporre al consiglio di amministrazione;

2) dirige, coordina e sorveglia l'attività promozionale e di pubblicità dell'ufficio secondo il relativo programma;

3) stipula contratti in nome e per conto dell'ufficio su delega del presidente;

4) controfirma, insieme con il presidente, i mandati di pagamento e gli ordini di accreditamento, nonchè le reversali d'incasso e provvede alla liquidazione delle spese sui singoli capitoli del bilancio;

5) dirige e sorveglia il personale dell'ufficio;

6) predispone per il consiglio di amministrazione il bilancio di previsione, le variazioni di bilancio e il conto consuntivo ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 10 agosto 1078

Il vice presidente: BENEDIKTER

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 26 luglio 1978, n. 45.
Servizi socio-sanitari per la maternità e l'infanzia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 26 *settembre* 1978)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I
SERVIZIO DI MEDICINA PREVENTIVA MATERNA E INFANTILE

Art. 1.

E' istituito il servizio di medicina preventiva materna e infantile della provincia di Bolzano, indicato nelle successive disposizioni semplicemente con il termine di servizio.

Obiettivi primari del servizio sono la tutela della maternità e della prima infanzia con interventi di prevenzione sanitaria.

Le relative strutture sanitarie a livello operativo comprendono, in primo luogo, i consultori ostetrico-ginecologici, i consultori pediatrici, i servizi audiofonologici e i servizi ortottici.

Il servizio comprende anche i servizi di medicina preventiva materna e infantile, di cui alla legge 10 dicembre 1925, n. 2277, e successive modifiche e integrazioni, funzionanti alla data del 31 dicembre 1975.

Tutte le prestazioni dei consultori e dei servizi di cui al terzo comma sono gratuite.

Possono fruire del servizio tutti i cittadini italiani e cittadini stranieri che dimorino sul territorio della provincia di Bolzano.

In sede di attuazione della riforma sanitaria, l'attività del presente servizio dovrà essere integrata nelle strutture delle unità sanitarie locali.

Art. 2.

I consultori ostetrico-ginecologici provvedono direttamente o in collaborazione con altre istituzioni sanitarie specializzate alla tutela della salute della donna.

Svolgono, in particolare, le seguenti attività:

a) assistenza medica alla giovane durante la pubertà;

b) consulenza eugenica di base;

c) consulenza relativa ai problemi della sterilità e dell'informazione sessuale;

d) assistenza medica alla gravidanza in tutte le sue fasi, in particolare ricerca, prevenzione ed eliminazione dei fattori di rischio per la salute della madre e del bambino;

e) educazione della donna all'attenta osservazione di se stessa, allo scopo di prevenire o riconoscere in tempo qualsiasi alterazione della sfera genitale femminile.

Nei consultori ostetrico-ginecologici non possono essere effettuati interventi operatori.

Art. 3.

Ai consultori pediatrici possono accedere i bambini dalla nascita fino all'inserimento nella scuola materna.

Nelle zone sprovviste delle strutture di medicina scolastica o prive di scuola materna, l'assistenza ai bambini nei consultori pediatrici può essere protratta fino al sesto anno di età e in casi particolari anche oltre.

L'attività di medicina preventiva nei consultori pediatrici si svolge principalmente nei seguenti campi:

a) controllo della crescita e dell'alimentazione;

b) controllo dello sviluppo psico-motorio;

c) controllo delle funzioni degli organi di senso e dello sviluppo del linguaggio;

d) reperimento precoce di bambini affetti da ritardi o da anomalie di sviluppo a carico del sistema nervoso centrale e degli organi di senso o da malattie dismetaboliche e avviamento ai centri di diagnosi e riabilitazione specializzati;

e) educazione sanitaria delle madri, educazione all'osservazione attenta del bambino.

Art. 4.

I consultori ostetrico-ginecologici e pediatrici vengono istituiti con deliberazione della giunta provinciale.

E' prevista l'istituzione di uno o più consultori in tutti i comuni della provincia.

I consultori devono essere ubicati in idonei locali messi a disposizione dai comuni, nei cui territori i consultori stessi sono istituiti. Comuni limitrofi possono anche costituirsi in consorzio ai fini della messa a disposizione dei locali per l'istituzione di un consultorio comune.

Il consultorio ostetrico-ginecologico e il consultorio pediatrico possono essere ubicati nella stessa sede.

I consultori funzionano in giorni e ore determinati dallo assessorato provinciale competente, dopo aver sentito il parere dei sindaci dei comuni interessati e tenendo conto della densità e delle esigenze della popolazione servita.

Art. 5.

Sono a carico della provincia tutte le spese relative a stipendi, compensi e rimborsi delle spese di viaggio e missioni al personale addetto. Sono altresì a carico della provincia le spese inerenti all'acquisto e manutenzione dell'arredamento e dello strumentario medico, le spese per le manutenzioni ordinarie strettamente connesse ai locali utilizzati, le spese relative all'acquisto del materiale di cancelleria, del materiale per pulizia, della documentazione sanitaria, quelle per l'installazione e l'uso di telefoni e tutte le altre spese necessarie per il regolare funzionamento dei consultori e per le attività connesse.

I comuni devono provvedere alle manutenzioni straordinarie, al riscaldamento, alla fornitura dell'acqua e dell'energia elettrica, nonchè alle pulizie dei locali e della biancheria d'uso; queste ultime due spese vengono rimborsate dalla provincia.

Art. 6.

Per il riconoscimento precoce di turbe dell'udito, del linguaggio e della vista nella prima infanzia vengono istituiti, con deliberazione della giunta provinciale, servizi audiofonologici e ortottici.

Possono anche essere istituiti servizi di altre specialità ove se ne ravvisi la necessità.

I servizi di cui ai commi precedenti possono essere svolti in sedi già adibite a consultorio pediatrico e ostetrico-ginecologico. In tal caso la provincia rimborsa ai comuni, oltre alle spese di pulizia dei locali e della biancheria d'uso, anche la quota relativa ai suddetti servizi delle altre spese previste dal secondo comma del precedente art. 5, con l'esclusione delle spese per manutenzioni straordinarie.

Gli stessi servizi possono essere svolti anche in sedi di proprietà della provincia o in sedi affittate dalla provincia. In tal caso tutti gli oneri previsti dal precedente art. 5 sono a carico della provincia.

Per il riconoscimento precoce dei fattori genetici, che possono provocare minorazioni fisiche o psichiche, viene istituito con deliberazione della giunta provinciale in collaborazione con centri specializzati, con i quali vengono stipulate apposite convenzioni, un servizio di consultazione genetica. Le relative spese sono a carico della provincia.

Art. 7.

Il servizio organizza nell'ambito della provincia possibilmente con la collaborazione di ostetriche, corsi di preparazione psico-fisica al parto e puericoltura pratica e svolge una capillare attività di educazione sanitaria materno-infantile.

Il servizio organizza, inoltre, corsi di aggiornamento per il personale, convegni e incontri di studio sulle materie che interessano la medicina preventiva materna e infantile.

Con deliberazione della giunta provinciale verranno fissati i programmi e i periodi di svolgimento delle attività di cui ai precedenti due commi e verranno fissati i compensi da corrispondere agli operatori non dipendenti dalla provincia e ai relatori.

Art. 8.

Per l'espletamento delle funzioni inerenti al servizio è istituito, con effetto dal 1° gennaio 1976, il ruolo speciale del servizio di medicina preventiva materna e infantile con la dotazione organica per la carriera direttiva e di concetto indicata nella tabella annessa alla presente legge.

I posti previsti dalla tabella organica di cui al precedente comma vengono coperti a norma delle disposizioni legislative e regolamentari provinciali vigenti e mediante l'inquadramento del personale della soppressa O.N.M.I. trasferito alla provincia ai sensi dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1975, n. 698.

Per l'accesso alle singole carriere e ai singoli posti previsti dalla tabella organica di cui sopra è richiesto il possesso dei seguenti titoli:

1) direttore sanitario: laurea in medicina e chirurgia, abilitazione all'esercizio professionale, diploma di specializzazione in pediatria e anzianità di laurea di almeno sei anni congiunta ad attività professionale o servizio di natura similare reso presso pubbliche amministrazioni;

2) assistenti sanitari: certificato attestante l'ammissione al terzo anno di scuola secondaria di secondo grado o titolo equipollente e diploma professionale di assistente sanitario;

3) tecnici paramedici: diploma di audiometria, logopedia, ortottica o fisioterapia. Tre dei nove posti indicati nella tabella organica sono riservati ad audiometristi e logopedisti, tre ad ortottisti e tre a fisioterapisti.

Allo scopo di assicurare la continuità e l'efficienza delle attività relative al servizio, la giunta provinciale può anche conferire incarichi a persone in possesso dei titoli di cui al precedente comma nei termini e con le modalità previste dall'articolo 25 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 9.

Il direttore sanitario presta la propria opera con servizio a tempo definito nella misura di trenta ore settimanali. Gli è consentito lo svolgimento dell'attività di libera professione e di insegnamento al di fuori dell'orario di servizio.

Allo stesso viene corrisposto il trattamento economico corrispondente alle classi di stipendio previste nell'ambito della qualifica di direttore di divisione secondo i tempi di progressione parametrica indicati nell'allegata tabella, ridotto in proporzione al servizio a tempo definito previsto dal precedente comma.

Art. 10.

Per l'espletamento dell'attività consultoriale il servizio si avvale di medici liberi professionisti in possesso delle seguenti specializzazioni:

1) in ostetricia e ginecologia per i consultori ostetrico-ginecologici;

2) in pediatria per i consultori pediatrici;

3) in otorinolaringoiatria per i servizi audiofonologici;

4) in oculistica per i servizi ortottici.

La specializzazione della quale devono essere in possesso i medici addetti ai servizi di cui al secondo comma dell'art. 6 viene determinata dalla giunta provinciale a seconda della specialità dei servizi stessi.

Art. 11.

I rapporti fra la provincia autonoma e i medici consultori di cui al precedente articolo sono disciplinati per la parte normativa e economica, salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge, dalla convenzione nazionale di cui alla legge 29 giugno 1977, n. 349.

Ai medici consultoriali non spettano indennità di missione o di accesso o altri compensi inerenti ai trasferimenti effettuati per servizio. Il tempo necessario per compiere il tragitto di andata e ritorno dai comuni in cui i medici dimorano a quelli in cui hanno sede i consultori viene computato nel tempo di consultazione fissato per ogni singolo consultorio. Agli stessi spettano, invece, per l'uso del proprio automezzo, le indennità chilometriche nella misura prevista per i dipendenti provinciali.

E' applicabile anche nei confronti dei medici consultoriali la norma prevista dall'art. 9 della legge provinciale 12 febbraio 1976, n. 7.

Per gli scopi del servizio la giunta provinciale può conferire incarichi a medici in possesso delle specializzazioni indicate nel precedente art. 10 anche ai sensi dell'art. 25 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche e integrazioni, con il trattamento normativo ed economico previsto dal presente articolo.

Art. 12.

Il servizio si avvale:

1) della collaborazione degli enti ospedalieri con i quali l'amministrazione provinciale è autorizzata a stipulare convenzioni per l'espletamento di attività consultoriale da parte del personale medico e paramedico ospedaliero;

2) della collaborazione delle ostetriche condotte, alle quali potranno essere corrisposti dei compensi a titolo di rimborso spese. Detti compensi verranno determinati ogni anno con deliberazione della giunta provinciale.

Art. 13.

La giunta provinciale provvede all'assicurazione del personale addetto al servizio per la responsabilità civile in conseguenza di infortuni che possono aver luogo a danno degli utenti.

Le persone che a qualunque titolo operano nell'ambito del servizio sono tenute ad osservare il segreto professionale e di ufficio.

Titolo II

ATTIVITA' DELLA SOPPRESSA O.N.M.I.

Art. 14.

Tutte le funzioni e i poteri previsti dalla legge 10 dicembre 1925, n. 2277, e successive modifiche e integrazioni, non trasferiti per effetto di altre norme agli enti locali, sono esercitati dalla giunta provinciale.

Per gli interventi assistenziali a favore dei minori e delle gestanti in stato di bisogno si applicano le disposizioni di cui alla legge provinciale 29 aprile 1975, n. 20.

L'arredamento e le attrezzature dei consultori della soppressa Opera nazionale per la protezione della maternità e della infanzia esistenti nell'ambito del territorio provinciale sono acquisiti al patrimonio della provincia autonoma di Bolzano.

Titolo III

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 15.

Il direttore sanitario in servizio presso il soppresso comitato provinciale di Bolzano, che è stato trasferito in conformità al disposto dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1975, n. 698,

alla provincia autonoma di Bolzano, è inquadrato nella qualifica di direttore sanitario della carriera direttiva del ruolo speciale del servizio di medicina preventiva materna e infantile, di cui all'allegata tabella, a partire dal 1° gennaio 1976.

Allo stesso viene attribuita la classe di stipendio spettante in relazione all'anzianità di servizio riconosciuta nell'ente di provenienza. L'anzianità eccedente quella richiesta per la classe conferita è utile ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici nella classe raggiunta e della successiva classe.

Art. 16.

Gli assistenti sanitari collocati nella seconda qualifica del ruolo professionale parastatale di cui all'allegato 2 dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, risultanti regolarmente in servizio continuativo alla data del 20 novembre 1975 in provincia di Bolzano presso i consultori della soppressa Opera nazionale per la protezione della maternità e infanzia, trasferiti in conformità a quanto previsto dall'art. 6 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, alla provincia con effetto dal 1° gennaio 1976, sono inquadrati, con decorrenza dalla stessa data, nella carriera di concetto del ruolo speciale del servizio di medicina preventiva materna e infantile secondo le disposizioni di seguito indicate.

Gli assistenti sanitari che alla data del 30 dicembre 1975, in seguito all'inquadramento nella seconda qualifica del ruolo professionale parastatale, hanno conseguito dall'ente di provenienza il riconoscimento di un'anzianità complessiva di servizio di almeno 18 anni, sono inquadrati nella qualifica provinciale di assistente sanitario capo (parametro 370), conservando l'anzianità eccedente ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio nella qualifica di inquadramento.

Gli assistenti sanitari i quali alla stessa data, in seguito allo inquadramento nella seconda qualifica del ruolo professionale parastatale, hanno ottenuto dall'ente di provenienza il riconoscimento di un'anzianità complessiva di servizio di almeno otto anni, sono inquadrati nella qualifica provinciale di assistente sanitario principale (parametro 260), conservando l'anzianità eccedente ad ogni effetto per la successiva progressione in carriera.

Gli assistenti sanitari che sempre alla suddetta data, in seguito all'inquadramento nella seconda qualifica del ruolo professionale parastatale, hanno conseguito il riconoscimento di una anzianità di servizio inferiore a otto anni, sono inquadrati nella qualifica provinciale di assistente sanitario (parametro 188) conservando, ai fini della progressione in carriera, l'anzianità comunque riconosciuta dall'ente di provenienza.

Con gli stessi criteri, le stesse modalità e con la medesima decorrenza di cui ai precedenti commi sono inquadrati nella carriera di concetto del ruolo speciale dei servizi sociali, gli assistenti sociali del ruolo tecnico parastatale in servizio presso il comitato provinciale di Bolzano della predetta soppressa Opera e trasferiti alla provincia, ai sensi delle disposizioni di legge sopra citate.

Il personale con qualifica di operatore tecnico del ruolo tecnico parastatale in servizio presso il predetto comitato e trasferito alla provincia autonoma di Bolzano, sempre in virtù delle medesime norme, è inquadrato con la stessa decorrenza del trasferimento, occorrendo anche in soprannumero alle dotazioni organiche, nella qualifica di agente tecnico della carriera ausiliaria del ruolo speciale dei servizi tecnici con l'attribuzione della classe di stipendio e degli aumenti biennali spettanti, secondo i tempi di progressione in carriera previsti dall'ordinamento provinciale, in base all'anzianità riconosciuta dall'ente di provenienza.

Al personale inquadrato nei ruoli provinciali, ai sensi del presente articolo, è in ogni caso assicurato, mediante l'attribuzione degli aumenti periodici strettamente necessari, un trattamento economico lordo di importo pari o immediatamente superiore a quello percepito all'atto del trasferimento alla provincia.

Art. 17.

Gli assistenti sanitari non di ruolo, in servizio in provincia di Bolzano presso i consultori della soppressa Opera nazionale per la maternità e infanzia e trasferiti, ai sensi dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, alla provincia autonoma di Bolzano, con effetto dal 1° gennaio 1976, conservano dalla stessa data il apporto di impiego in qualità di personale provinciale non di ruolo con l'attribuzione agli stessi del trattamento economico iniziale (parametro 188) previsto per la qualifica provinciale di assistente sanitario della carriera di concetto del ruolo speciale del servizio di medicina preventiva materna e infantile.

Il personale di cui al precedente comma è inquadrato nella qualifica iniziale della carriera di concetto dell'anzidetto ruolo speciale, previo superamento, davanti ad apposita commissione da nominarsi dalla giunta provinciale, di un concorso interno secondo criteri che saranno fissati con deliberazione della giunta medesima.

Al medesimo personale è conservata, con riferimento alla data da cui ha effetto l'inquadramento, l'anzianità di servizio non di ruolo nella misura riconosciuta dall'ente di provenienza, nonchè il servizio prestato dal 1° gennaio 1976 in qualità di personale non di ruolo ai fini della progressione in carriera secondo l'ordinamento provinciale.

Al personale contemplato nel presente articolo sarà in ogni caso assicurato, mediante l'attribuzione degli aumenti periodici, un trattamento economico lordo di importo pari o immediatamente superiore a quello in atto alla data del trasferimento alla provincia.

Art. 18.

Per il passaggio nei ruoli provinciali del personale della soppressa Opera nazionale per la protezione della maternità e della infanzia, di cui ai precedenti articoli 16 e 17, si prescinde dal requisito di cui all'art. 29 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 19.

Tutti i benefici in materia pensionistica, previsti dalla legislazione provinciale in favore dei propri dipendenti in relazione al servizio prestato presso l'amministrazione, compreso quello di cui all'art. 19 della legge provinciale 12 febbraio 1976, n. 7, sono estesi ai dipendenti inquadrati nei ruoli provinciali, in virtù della presente legge, per il complesso dei servizi resi all'ente di provenienza e alla provincia, purchè ricongiungibili ai sensi della vigente normativa in materia.

Parimenti è considerato utile il periodo di servizio prestato alle dipendenze dell'ente di provenienza agli effetti della corresponsione dell'indennità di buona uscita, ai sensi delle disposizioni provinciali vigenti in materia, ivi comprese le disposizioni di cui all'art. 10 della legge provinciale 12 febbraio 1976, n. 7, e all'art. 11 della legge provinciale 24 marzo 1977, n. 11.

Art. 20.

Per quanto non diversamente disposto nella presente legge trovano applicazione le norme in vigore per il personale della provincia.

Art. 21.

Per i medici consultori in servizio al 31 dicembre 1975 presso il soppresso comitato provinciale O.N.M.I. di Bolzano si applica a decorrere dal 1° gennaio 1976 il trattamento previsto dall'accordo nazionale sottoscritto il 28 maggio 1974 tra gli enti mutualistici, la federazione nazionale dell'ordine dei medici e il sindacato medici ambulatoriali ed approvato in data 14 febbraio 1975 dai Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro, ai sensi dell'art. 8 della legge 17 agosto 1974, n. 386, con l'esclusione delle indennità di accesso previste dallo stesso accordo. A decorrere dalla stessa data vengono liquidate agli stessi le indennità chilometriche per l'uso della propria autovettura nella misura e con le modalità previste dal secondo comma dell'art. 11 della presente legge.

I compensi e le indennità chilometriche corrisposti ai medici consultoriali dal 1° gennaio al 31 dicembre 1976 vengono riliquidati sulla base dei trattamenti previsti dal comma precedente.

L'anzianità di servizio maturata nell'O.N.M.I. è riconosciuta a tutti gli effetti quale servizio prestato presso la provincia di Bolzano.

Tutti gli incarichi in atto comunque conferiti a medici specialisti in pediatria e ostetricia e ginecologia a partire dal 1° gennaio 1976 per l'espletamento dei servizi di medicina preventiva materna e infantile verranno sottoposti alla disciplina prevista dalle disposizioni contenute nella presente legge. Ai suddetti medici si applica il trattamento normativo ed economico previsto dall'art. 11 della presente legge e dal primo comma del presente articolo.

Art. 22.

Per lo svolgimento di compiti inerenti ad attività formative, educative e assistenziali di competenza della provincia, la provincia stessa può avvalersi anche dell'opera di insegnanti comandati ai sensi dell'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Per detti insegnanti sono applicabili le disposizioni previste per i dipendenti provinciali per quanto riguarda le indennità di missione e le indennità chilometriche.

Art. 23.

Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate le seguenti spese a decorrere dall'esercizio finanziario 1978:

lire 350 milioni all'anno quale fabbisogno presunto per gli emolumenti al personale e ai medici consultoriali;

fino a lire 400 milioni all'anno, nella misura da stabilirsi con legge di bilancio, per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge.

Alla copertura degli oneri indicati al comma precedente si provvede, per l'anno 1978, mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti rispettivamente ai capitoli 20 e 644 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario in corso, che presentano la disponibilità occorrente, e per gli anni successivi con corrispondenti quote delle assegnazioni statali di cui all'art. 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, in relazione anche al disposto di cui all'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Art. 24.

L'art. 1 della legge provinciale 8 novembre 1974, n. 26, è sostituito dal seguente:

« La provincia assegna ai comuni e ai consorzi di comuni i contributi previsti dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, nei limiti del fondo assegnato dallo Stato alla provincia stessa.

L'ammontare dei contributi di cui al comma precedente viene determinato con deliberazione della giunta provinciale prescindendo dai limiti di cui al quarto comma dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044 ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 26 luglio 1978

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia:* DE PRETIS

TABELLA

RUOLO SPECIALE
DEL SERVIZIO DI MEDICINA PREVENTIVA MATERNA E INFANTILE

Gerarchia provinciale	Qualifica	Numero dei posti	Parametro	Anni di permanenza
	Carriera direttiva			
III/A	Direttore sanitario . . .	1	530 487 455 426 387	— 6 4 4 2
	Carriera di concetto			
III/B	Assistente sanitario capo	3	370	—
IV/B V/B	Assistente sanitario principale	11	302 260	2 5
VI/B VII/B	Assistente sanitario . . .	11	227 188	4 2
		25		
	Carriera di concetto			
III/B	Tecnico paramedico capo	1	370	—
IV/B V/B	Tecnico paramedico principale	4	302 260	2 5
VI/B VII/B	Tecnico paramedico . . .	4	227 188	4 1
		9		

LEGGE PROVINCIALE 21 agosto 1978, n. 46.

Provvedimenti concernenti gli invalidi civili, i ciechi civili e i sordomuti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 26 *settembre* 1978)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

ASSISTENZA SOCIALE AI MINORATI CIVILI, AI SENSI DELL'ART. 38, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE E DELL'ART. 4 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 MARZO 1975, N. 469.

Art. 1.

Campo d'azione

In applicazione dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469, le disposizioni del presente titolo sostituiscono, nella provincia di Bolzano, le leggi 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, e 30 marzo 1971, n. 118, e successive modifiche e integrazioni, per tutto quanto riguarda le prestazioni di assistenza economica.

Art. 2.

Aventi diritto

Hanno diritto alle prestazioni economiche, alle condizioni che saranno precisate nei successivi articoli, in considerazione delle specifiche esigenze derivanti dalle rispettive minorazioni:

a) gli invalidi civili;
b) i ciechi civili;
c) i sordomuti.

Art. 3.

Prestazioni

Le prestazioni economiche sono:

1) la pensione per invalidi civili assoluti;
2) l'assegno mensile per invalidi civili parziali;
3) l'indennità di accompagnamento per invalidi civili minorenni;
4) la pensione per ciechi civili assoluti;
5) la pensione per ciechi civili con residuo visivo;
6) l'indennità di accompagnamento per ciechi civili assoluti;
7) l'assegno integrativo per ciechi civili;
8) la pensione per sordomuti.

Art. 4.

Requisiti generali

Per l'accesso alle prestazioni è necessario avere i seguenti requisiti generali:

1) essere cittadini italiani;

2) risiedere in un comune della provincia di Bolzano;

3) non fruire di pensioni di guerra o di pensioni per servizio, nè di rendite per infortunio sul lavoro da parte di amministrazioni pubbliche al titolo della stessa minorazione per la quale si richiede la prestazione.

Art. 5.

Condizioni sanitarie in riferimento alle singole prestazioni

I richiedenti devono, inoltre, avere le minorazioni qui precisate in relazione alle singole prestazioni:

1) prestazioni di cui al n. 1) dell'art. 3:

minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, o

irregolarità psichiche derivanti da oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, o

insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali o funzionali,

quando abbiano determinato una perdita permanente e assoluta della capacità lavorativa;

2) prestazioni di cui al n. 2) dell'art. 3: minorazioni descritte sub 1) che abbiano determinato una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a due terzi;

3) prestazioni di cui al n. 3) dell'art. 3: le minorazioni descritte sub 1) o 2) che abbiano comportato l'impossibilità di deambulazione autonoma;

4) prestazioni di cui al n. 4) dell'art. 3: cecità assoluta, intesa come mancanza totale della vista o mera percezione della ombra e della luce;

5) prestazione di cui al n. 5) dell'art. 3: possesso di un residuo visivo che, in entrambi gli occhi, non sia superiore a 1/20 con eventuale correzione;

6) prestazione di cui al n. 6) dell'art. 3: le condizioni descritte sub 4);

7) prestazione di cui al n. 7) dell'art. 3: le condizioni descritte sub 4) o 5);

8) prestazione di cui al n. 8) dell'art. 3: sordità, congenita o acquisita durante l'età evolutiva, che abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato e non abbia una natura esclusivamente psichica.

Art. 6.

Requisiti di età in riferimento alle singole prestazioni

I richiedenti devono avere i seguenti requisiti di età in riferimento alle varie prestazioni:

1) per le prestazioni di cui ai numeri 1) e 2) dell'art. 3: avere compiuto il 18.mo anno di età e non avere superato il 65.mo;

2) per le prestazioni di cui al n. 3) dell'art. 3: non avere compiuto il 18.mo anno di età;

3) per le prestazioni di cui ai numeri 4), 5), 6) e 8) dell'articolo 3: avere superato il 18.mo anno di età;

4) per le prestazioni di cui al n. 7) dell'art. 3 non sono richiesti limiti di età minima o massima.

Art. 7.

Requisiti economici in riferimento alle singole prestazioni

Per l'accesso alle singole prestazioni non devono essere superati i seguenti limiti di reddito annuo assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche:

1) prestazione di cui al n. 1) dell'art. 3: reddito personale non superiore a L. 820.100; reddito cumulato con quello del coniuge non legalmente separato non superiore a L. 3.255.200;

2) prestazioni di cui al n. 2) dell'art. 3: reddito personale non superiore a L. 828.100; reddito cumulato con quello del coniuge non separato legalmente non superiore a L. 1.883.850;

3) per la prestazione di cui al n. 3) dell'art. 3: reddito non superiore a L. 3.255.200 annue, riferito a quello del genitore che risulti possessore del reddito più elevato. Tale limite è raddoppiato qualora nel nucleo familiare via sia un secondo figlio minore di 18 anni invalido non deambulante, e viene in ogni caso aumento di L. 500.000 per ogni altro figlio minore di 18 anni a carico;

4) prestazioni di cui al n. 4) dell'art. 3: un reddito personale non superiore a L. 3.255.200;

5) per le prestazioni di cui al n. 5) dell'art. 3: un reddito personale non superiore a L. 1.883.850;

6) per le prestazioni di cui ai numeri 6) e 7) dell'art. 3 non sono richiesti limiti di reddito, essendo corrisposte al titolo della cecità;

7) prestazioni di cui al n. 8) dell'art. 3: un reddito personale non superiore a L. 3.255.200.

Dal computo dei redditi indicati sub 1) e 2) sono esclusi gli assegni familiari e i redditi della casa di abitazione, nonchè l'assegno vitalizio annuo agli ex combattenti della guerra 1915-1918 e precedenti.

Art. 8.

Variazione annuale dei requisiti economici

I limiti di reddito indicati nel precedente art. 7 sono annualmente aumentati in misura pari all'aumento annuo dell'importo della pensione sociale di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Art. 9.

Domanda e certificazioni

La domanda per le varie prestazioni di cui alla presente legge, redatta in carta libera, va inviata alla commissione sanitaria prevista nel seguente art. 10.

Alla domanda vanno unite, rispettivamente le seguenti certificazioni:

a) invalidi civili: un certificato medico che precisi la natura dell'infermità invalidante;

b) ciechi civili: un certificato di un medico oculista, che indichi la diagnosi e l'eventuale residuo visivo con relativa correzione;

c) sordomuti: un certificato medico che attesti la specifica minorazione sensoriale.

Art. 10.

Commissione sanitaria di accertamento

L'accertamento della minorazione, ai fini di cui alla presente legge, è effettuato da una commissione sanitaria provinciale, nominata dalla giunta provinciale.

La commissione dura in carica tre anni e opera suddivisa in tre sezioni di tre membri, che sono oltre al presidente:

a) sezione per invalidi civili: un medico designato dalla sezione provinciale di Bolzano dell'A.N.M.I.C. e un medico specializzato in discipline neuropsichiatriche ovvero un medico in servizio presso istituzioni psichiatriche pubbliche, designato dallo assessore provinciale competente;

b) sezione per ciechi civili: due medici specializzati in oculistica, designati rispettivamente dalla sezione provinciale di Bolzano dell'U.I.C. e dall'assessore provinciale alla sanità;

c) sezione per sordomuti: un medico designato dalla sezione provinciale di Bolzano dell'E.N.S. e un medico specializzato in otorinolaringoiatria, designato dall'assessore provinciale alla sanità.

Il presidente, unico per le tre sezioni, viene scelto tra i medici appartenenti ai ruoli della provincia o gli ufficiali sanitari dei comuni della provincia.

Per il presidente e per ciascun componente effettivo deve essere nominato, con gli stessi criteri e modi, un supplente, che partecipa alle sedute in caso di assenza o di impedimento del titolare.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva o di concetto dell'amministrazione provinciale.

Art. 11.

Accertamento sanitario

La commissione sanitaria, attraverso la sezione competente, accerta rispettivamente:

a) la causa invalidante e il grado di minorazione o la eventuale invalidità assoluta degli invalidi civili e, nel caso dei minori di 18 anni, la loro impossibilità di deambulazione autonoma;

b) il residuo visivo in uno o in entrambi gli occhi con eventuale correzione ovvero la cecità assoluta;

c) l'esistenza di sordomutismo non dovuto a causa di natura esclusivamente psichica.

Art. 12.

Procedura della commissione

La commissione, qualora la documentazione allegata alla domanda non certifichi una minorazione che per natura e per grado rientri nelle previsioni di cui all'art. 5, non fa luogo alla visita di accertamento e respinge, con provvedimento motivato, la domanda intesa alle prestazioni economiche. In tutti gli altri casi procede alla visita mediante convocazione dell'interessato.

Nel caso di intrasportabilità non temporanea, documentata con certificazione medica, la visita viene effettuata a domicilio.

Art. 13.

Esito dell'accertamento

Qualora la commissione accerti che il richiedente non si trovi nelle condizioni previste dall'art. 5 della presente legge, dichiara la reiezione della domanda e il segretario ne dà comunicazione all'interessato entro dieci giorni.

Nel caso di esito positivo dell'accertamento della minorazione il segretario, entro lo stesso termine, ne dà comunicazione all'ufficio provinciale competente per l'assistenza sociale, all'interessato e all'associazione rappresentativa di categoria indicata nelle leggi citate nell'art. 1.

Art. 14.

Ricorso in relazione all'accertamento

Avverso il giudizio della commissione sanitaria l'interessato può proporre ricorso in carta libera, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione alla giunta provinciale, allegando un certificato di un medico specializzato nella disciplina attinente alla propria minorazione.

La giunta provinciale decide definitivamente sulla base di un ulteriore accertamento da eseguirsi in una divisione ospedaliera specializzata nella materia attinente alla minorazione o in una clinica universitaria.

Art. 15.

Istruttoria. Dichiarazione sostitutiva

L'ufficio provinciale competente, ricevuta ai sensi dell'articolo 13 la comunicazione di accertamento positivo della minorazione, richiede all'interessato una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. da farsi ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in cui egli precisi la data di nascita e il comune di residenza e attesti:

1) che è in possesso della cittadinanza italiana;

2) che non fruisce di pensioni di guerra o per servizio, nè di rendite per infortuni sul lavoro da parte di amministrazioni pubbliche al titolo della stessa minorazione per la quale viene richiesta la prestazione economica;

3) che è ospitato, oppure che non è ospitato, in istituto di istruzione o di assistenza a carico totale di un ente pubblico;

4) quale sia l'ammontare annuo dei singoli redditi, assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche, percepiti dal richiedente e, nel solo caso di prestazioni per invalidi civili, anche dal coniuge non legalmente separato.

L'attestazione di cui al punto 4) non si richiede in relazione alle prestazioni indicate nei numeri 6) e 7) dell'art. 3.

Art. 16.

Invalidi civili minorenni. Particolarità istruttorie

La dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo precedente, nei caso degli invalidi civili minorenni, in relazione alla prestazione di cui al n. 3) dell'art. 3, deve essere resa da un esercente della potestà e i dati relativi al reddito riferiti a ciascuno dei genitori.

Alla dichiarazione sostitutiva dovrà essere unito un certificato di frequenza della scuola dell'obbligo o di un corso di addestramento o di un centro ambulatoriale, nonchè uno stato di famiglia, nel caso in cui ricorra l'ipotesi dell'aumento del limite economico per ogni figlio a carico, di cui al n. 3) dell'art. 7.

Art. 17.

Prestazioni, misure, destinatari

Sono disposte le seguenti misure mensili delle pensioni, assegni mensili e indennità:

a) per invalidi civili:

1) pensione non reversibile nella misura di L. 72.325 a coloro che risultino invalidi civili assoluti;

2) assegno mensile nella misura di L. 62.400 a coloro che risultino affetti da una invalidità non inferiore a 2/3 della capacità lavorativa;

3) indennità di accompagnamento nella misura di lire 67.400 per invalidi civili minori di anni 18 riconosciuti non deambulanti, che frequentino, senza essere ricoverati a tempo pieno, la scuola dell'obbligo o corsi di addestramento o centri ambulatoriali; l'indennità viene rinnovata di anno in anno, previa presentazione di certificato di frequenza all'ufficio provinciale.

Qualora gli aventi diritto alle due prestazioni siano titolari di redditi per un ammontare inferiore al limite personale indicato ai punti 1) e 2) del precedente art. 7, le prestazioni disposte vengono ridotte in misura corrispondente all'importo dei redditi percepiti;

b) per ciechi civili:

4) pensione non reversibile nella misura di L. 83.645 ai ciechi assoluti;

5) pensione non reversibile nella misura di L. 72.325 a coloro che abbiano un residuo visivo che in entrambi gli occhi non sia superiore a 1/20 con eventuale correzione;

6) indennità di accompagnamento nella misura di lire 67.400 per ciechi civili assoluti;

7) assegno integrativo nella misura di L. 30.805 per i ciechi assoluti e di L. 22.005 per coloro che abbiano un residuo visivo che in entrambi gli occhi non superi 1/20 con eventuale correzione.

Sulla pensione indicata ai precedenti punti 4) e 5) si applica in favore della sezione provinciale dell'Unione italiana ciechi la ritenuta di cui alla legge 26 maggio 1965, n. 589;

c) per sordomuti:

8) pensione non reversibile nella misura di L. 72.325 a coloro che risultino affetti da sordomutismo.

Art. 18.

Decorrenza delle prestazioni

La decorrenza di tutte le prestazioni previste dalla presente legge è stabilita con il primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Art. 19.

Riduzione delle misure in relazione al ricovero

Nel caso in cui gli aventi diritto siano ospiti di istituti di istruzione o di assistenza a totale carico di enti pubblici, la misura delle prestazioni è così ridotta nelle seguenti ipotesi:

1) prestazioni di cui ai numeri 1), 2) e 8) dell'art. 3: riduzione alla metà;

2) prestazioni di cui ai numeri 4) e 5) dell'art. 3: riduzione a due terzi.

Art. 20.

Tredicesima mensilità. Perequazione automatica delle misure delle prestazioni

Una tredicesima mensilità delle prestazioni è corrisposta, insieme al rateo bimestrale di novembre e dicembre di ciascun anno, in misura proporzionale alle rate mensili maturate nell'anno solare.

A tutte le prestazioni si applica la perequazione automatica prevista dal penultimo comma dell'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153; per la sola prestazione di cui al n. 7) dell'art. 3 degli aggiornamenti annuali saranno stabiliti con decreto del presidente della giunta provinciale, in relazione alle variazioni in aumento rilevate ai fini dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati.

Art. 21.

Provvedimenti sulle prestazioni economiche. Organo competente

Il provvedimento con cui si fa luogo alla prestazione viene emesso dall'assessore competente per la materia, su conforme parere di una commissione di cui fanno parte:

1) il capo della ripartizione provinciale competente;

2) un membro designato dall'associazione rappresentativa di categoria interessata nei singoli casi;

3) un funzionario provinciale esperto nei problemi della assistenza sociale.

Per ciascun componente viene previsto un sostituto per i casi di impedimento o malattia.

Esercita le funzioni di segretario un funzionario dell'ufficio provinciale competente per la materia di cui alla presente legge; questi comunica entro dieci giorni la decisione all'interessato e per conoscenza alla rispettiva associazione rappresentativa.

Art. 22.

Abbinamento automatico delle prestazioni per i ciechi

Al provvedimento concernente la pensione per i ciechi assoluti sono connessi quelli relativi all'indennità di accompagnamento e all'assegno integrativo.

Al provvedimento concernente la pensione per i ciechi con residuo visivo è connesso quello relativo all'assegno integrativo.

Al provvedimento concernente l'indennità di accompagnamento emesso per i ciechi assoluti non aventi diritto a pensione è connesso automaticamente quello concernente l'assegno integrativo.

Art. 23.

Commissioni. Composizione proporzionale. Compensi

La composizione delle commissioni sanitaria ed economica, previste rispettivamente agli articoli 10 e 21, deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel consiglio provinciale.

Per i membri della prima un decreto del presidente della giunta provinciale stabilirà compensi in misura uguale a quelli previsti per le corrispondenti commissioni dalle disposizioni dello Stato; per i membri della seconda si applicano le norme di cui alla legge provinciale 12 luglio 1957, n. 6, e successive modifiche.

Art. 24.

Ricorsi avverso la decisione

Avverso la decisione di cui al precedente art. 21 l'interessato può ricorrere entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione alla giunta provinciale, che decide in via definitiva, sentito il parere dell'ufficio provinciale competente e quello dell'associazione rappresentativa di categoria.

Art. 25.

Tutela giurisdizionale

Contro i provvedimenti definitivi indicati nei precedenti articoli 14 e 24 è ammessa la tutela giurisdizionale, ai sensi delle tre leggi indicate nel precedente art. 1, dinnanzi ai competenti organi ordinari e amministrativi.

Art. 26.

Copia dei provvedimenti

Copia dei provvedimenti in ordine alle prestazioni economiche di cui alla presente legge è trasmessa, entro trenta giorni, alla ragioneria della provincia.

Art. 27.

Libretto

Ai titolari delle pensioni, assegni e altre indennità previste dalla presente legge, l'assessorato provinciale competente rilascia apposito libretto, che deve recare il numero di iscrizione, le generalità del titolare, la categoria di appartenenza, la data di decorrenza delle prestazioni, gli estremi della determinazione di ammissione alle prestazioni.

Il libretto reca, inoltre, negli appositi spazi, la fotografia e la firma dell'avente diritto, autenticate entrambe con bollo e firma del segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 28.

Modalità di pagamento

Il pagamento agli aventi diritto avviene con le modalità previste dalla legge provinciale 17 febbraio 1966, n. 3, con scadenza bimestrale, stabilita al 28.mo giorno dei mesi di gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre.

La rata bimestrale comprende una mensilità posticipata e una anticipata.

Art. 29.

Indicazioni sugli assegni postali

Sugli assegni di conto corrente postale devono essere indicate le generalità e l'indirizzo dell'avente diritto, il numero di iscrizione riportato nel libretto, gli importi netti da corrispondere ed eventualmente le generalità del legale rappresentante o della persona delegata alla riscossione, nonchè gli estremi della determinazione di ammissione alle prestazioni.

Art. 30.

Riscossione dei ratei

Il rappresentante legale o la persona delegata alla riscossione deve dichiarare, all'atto della quietanza, che il titolare della prestazione è vivente.

Nel caso di morte del titolare, i ratei maturati e non riscossi sono corrisposti all'erede, su presentazione di certificazioni inerenti all'avvenuto decesso e alla qualifica di erede.

Sono irripetibili i ratei non maturati della mensilità percepita anticipatamente, semprechè non sia possibile effettuarne il recupero con trattenuta diretta su eventuali altre competenze spettanti, a qualsiasi titolo, al titolare del diritto o ai suoi aventi causa.

Art. 31.

Permanenza dei requisiti. Eventuale revoca

Gli organi preposti, ai sensi degli articoli 10 e 21, all'accertamento del diritto alle prestazioni hanno facoltà in ogni tempo di accertare la permanenza dei requisiti prescritti dalla legge: nel caso in cui venga accertato che taluno di essi sia venuto a mancare, promuovono il provvedimento di revoca con le modalità di cui agli articoli 13 o 21.

La revoca ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento ed è impugnabile ai sensi degli articoli 14 o 24.

Art. 32.

Compimento del 65.mo anno di età. Pensione sociale

Le prestazioni date agli invalidi civili ai sensi dei numeri 1) e 2) dell'art. 3, cessano con il primo giorno del mese successivo a quello in cui il titolare compie il 65.mo anno di età. Lo ufficio provinciale competente comunica il termine suddetto alla sede di Bolzano dell'I.N.P.S. almeno sei mesi prima della scadenza, ai fini del provvedimento degli atti relativi alla pensione sociale di competenza di quell'ente. La sede dell'I.N.P.S., a sua volta, comunica la data del pagamento della prima rata della pensione sociale all'ufficio provinciale, che sospende, dalla stessa data, i propri pagamenti, salvo regresso nei confronti dell'I.N.P.S. di quanto eventualmente risulti anticipato.

Titolo II

DISPOSIZIONI DI NATURA SANITARIA

Art. 33.

Aventi diritto

Le prestazioni di natura sanitaria di cui al presente titolo secondo sono stabilite, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474:

a) per i minorati di cui al precedente art. 5;

b) per gli invalidi civili, i quali presentino una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a 1/3 o, se minori di 18 anni, che abbiano difficoltà persistente a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.

Si applicano le norme di cui al titolo I della presente legge per quanto riguarda gli organi e i procedimenti di accertamento sanitario.

Nei confronti degli invalidi di cui alla precedente lettera *b*) la commissione sanitaria di cui all'art. 10 procede all'accertamento al solo fine delle prestazioni previste nel presente titolo. Per l'accesso a queste gli interessati devono presentare domanda all'assessorato provinciale per la sanità, corredata dalla certificazione di esito positivo dell'accertamento della minorazione e dalle prove del possesso dei requisiti di cui all'art. 4.

Art. 34.

Assistenza sanitaria

Fino all'attuazione in provincia di Bolzano del servizio sanitario nazionale, la provincia, tramite l'assessore competente in materia, provvede all'assistenza sanitaria protesica e specifica a favore dei mutilati e invalidi civili, avviandoli, se del caso, presso centri di recupero operanti nel territorio provinciale e, soltanto in caso di comprovata necessità, presso centri situati fuori provincia.

La provincia, tramite l'assessore competente in materia, provvede altresì all'erogazione dell'assistenza medica generica, farmaceutica, specialistica e ospedaliera a favore dei mutilati e invalidi civili, qualora per tale assistenza non provvedano enti mutualistici e assicurativi.

L'assistenza sanitaria specifica può attuarsi nella forma di trattamento domiciliare o ambulatoriale, a degenza diurna o a degenza residenziale.

Fermo restando il principio previsto dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, la giunta provinciale, ai fini dell'assistenza contemplata nei precedenti commi, può stipulare convenzioni con cliniche universitarie, con ospedali, con enti, associazioni e istituzioni pubbliche e private che gestiscono idonei centri medico-sociali e che siano sottoposti alla vigilanza dell'autorità sanitaria competente per territorio e che offrano adeguate prestazioni educative, medico-psicologiche e di servizio sociale, nonchè ove necessario, per l'assistenza protesica, con liberi professionisti abilitati all'esercizio della professione sanitaria ausiliaria o dell'arte ausiliaria di professione sanitaria, a seconda delle prestazioni richieste.

Al fine di salvaguardare le caratteristiche etniche e culturali dei mutilati e invalidi civili appartenenti al gruppo linguistico tedesco o ladino da avviare presso centri di recupero siti fuori provincia, ai sensi del primo comma del presente articolo, la giunta provinciale può stipulare convenzioni anche con centri di recupero siti all'estero che offrano i requisiti previsti nel precedente comma.

Le disposizioni dei precedenti commi sono estese, in quanto applicabili, anche a favore dei ciechi civili e dei sordomuti.

Le modalità e i limiti per l'erogazione dell'assistenza sanitaria di cui al presente articolo saranno stabilite con regolamento di esecuzione.

Art. 35.

Centri di riabilitazione

La giunta provinciale, nei limiti di spesa all'uopo prevista dalla presente legge, ha facoltà di concedere contributi ad enti pubblici e a persone giuridiche private, non aventi finalità di lucro, per la costruzione, la trasformazione, l'ampliamento, l'impianto e il miglioramento delle attrezzature dei centri di riabilitazione, nonchè di altre istituzioni terapeutiche, quali focolari, pensionati, comunità di tipo residenziale e simili.

Titolo III

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 36.

Norme transitorie

Le disposizioni di cui alla presente legge hanno effetto dal 1° novembre 1978. I cittadini residenti nella provincia di Bolzano che alla data suddetta risultino titolari di prestazioni previste dalle leggi statali citate nell'art. 1, avranno diritto, dopo tale data, senza alcun impulso di parte, alle corrispondenti prestazioni previste nella presente legge.

Allo scopo di rendere possibile l'ininterrotta prosecuzione dell'erogazione economica, il competente ufficio provinciale acquisirà, prima di detta data, gli elenchi dei titolari e i relativi fascicoli esistenti presso gli uffici dello Stato.

Qualora il titolare di prestazioni previste dalla presente legge trasferisca la sua residenza in un'altra provincia, la provincia autonoma di Bolzano trasmette agli uffici competenti la documentazione necessaria e dispone la cessazione delle prestazioni.

Coloro che, essendo titolari di prestazioni disposte dalle leggi dello Stato, conseguano la residenza in un comune della provincia di Bolzano, hanno diritto in sostituzione di esse alle corrispondenti prestazioni previste dalla presente legge. La commissione di cui al precedente art. 21 emette nei loro confronti i provvedimenti sulle prestazioni spettanti, tenendo conto anche delle ipotesi indicate all'art. 22, dietro presentazione del solo certificato di residenza, dopo che il competente ufficio della provincia autonoma abbia acquisito dalla prefettura di provenienza la necessaria documentazione.

Coloro che risultino alla data del 1° novembre 1978 titolari delle provvidenze provinciali di cui alla legge provinciale 9 agosto 1975, n. 38, percepiranno, dopo tale data, l'assegno integrativo di cui al n. 7) dell'art. 3 della presente legge.

In deroga a quanto stabilito con il precedente art. 5, i ciechi che fruiscono, alla suddetta data, dell'assegno a vita di cui all'art. 19 della legge 10 febbraio 1962, n. 66, e successive modifiche, continueranno a fruirne a carico del bilancio provinciale.

Le domande ed i ricorsi presentati anteriormente al 1° novembre 1978 agli organi dello Stato e da questi non ancora definiti, saranno acquisiti, dopo tale data, dall'ufficio competente della provincia e sottoposti alle decisioni degli organi competenti previsti dalla presente legge.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 8 e 20, secondo comma, hanno effettuato dal 1° gennaio 1979.

Art. 37.

Abrogazione

Sono abrogati a decorrere dal 1° novembre 1978 gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge provinciale 9 agosto 1975, n. 38, e la legge provinciale 19 gennaio 1978, n. 10, e ogni altra norma provinciale legislativa o regolamentare in contrasto con la presente legge.

Art. 38.

Norma finanziaria

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1978 la spesa di lire 1.100 milioni. Gli stanziamenti a carico degli esercizi finanziari successivi saranno stabiliti annualmente con legge di bilancio.

Alla copertura dell'onere a carico dell'esercizio finanziario 1978 si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al cap. 2480 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio corrente.

Art. 39.

Variazioni di bilancio

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1978 sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. 653. — Spese per l'assistenza a favore dei mutilati e invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti . . . . L. 1.100.000.000

In diminuzione:

Cap. 2480. — Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi . . . . L. 1.100.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 21 agosto 1978

Il vice presidente: BENEDIKTER

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(2467)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100791000)